

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposte emendative 18.01000 e 51.1000 del Governo</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE

Sabato 17 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e Lucia Albano, nonché la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 9.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 2022.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e comunica che la deputata Serracchiani sottoscrive la proposta emendativa Orfini 52.02. Ricorda che la Commissione nella seduta di ieri ha da ultimo respinto l'emendamento Conte 52.9.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Orfini 52.02, di cui è cofirmataria, volto a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini di una pronta attuazione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, prevista dalla legge di delega al Governo in materia di spettacolo n. 106 del 15 luglio 2022. In tale quadro, ricorda che le finalità oggetto della presente proposta emendativa originano in realtà fin dal 2020, allorché la mobilitazione spontanea delle associazioni di artisti e lavoratori dello spettacolo richiamò l'attenzione sulla necessità di approntare una specifica tutela economica e sociale degli addetti a quel comparto, incluse naturalmente le maestranze a vario titolo impiegate, pesantemente penalizzate dalle restrizioni imposte dalla pandemia, che ha provocato l'uscita

dal lavoro di circa un quinto degli occupati. Rammenta che nella passata legislatura si era già pervenuti all'approvazione, con il consenso generalizzato delle forze politiche, alla predetta legge di delega, che come detto ha previsto, tra l'altro, l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, volta a riconoscere alla stregua dei periodi di attività lavorativa anche i tempi di studio e preparazione intercorrenti, ad esempio, tra uno spettacolo e l'altro. Alla luce di ciò, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo una riconsiderazione dell'invito al ritiro formulato sull'articolo aggiuntivo Orfini 52.02, evidenziando altresì come l'effettiva attuazione, previa individuazione delle occorrenti risorse finanziarie, dell'indennità di discontinuità non debba comunque pregiudicare il mantenimento di altre misure rivelatisi di assoluta utilità per il sostegno al settore dello spettacolo, come in particolare il cosiddetto *bonus* cultura in favore dei diciottenni.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Orfini 52.02, ne chiede l'accantonamento, invitando il Governo, per il tramite del sottosegretario Freni, a svolgere ogni opportuna verifica al fine di accertare se, in realtà, non risultino già disponibili tra gli stanziamenti di bilancio del Ministero della cultura le risorse finanziarie necessarie ad assicurare il riconoscimento dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, la cui introduzione è stata d'altronde prevista dalla citata legge di delega n. 106 del 2022, approvata unanimemente dal Parlamento nella scorsa legislatura, onde garantire una prima forma di tutela economica e sociale per i lavoratori dello spettacolo duramente colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia, soprattutto per quelli cosiddetti invisibili, che forniscono la loro opera lontano dalle scene e dai riflettori.

Marco GRIMALDI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Orfini 52.02, segnalando come il Ministro Sangiuliano avesse promesso di prevedere già nella manovra di

bilancio per il triennio 2023-2025 le risorse occorrenti per dare attuazione all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. Rammenta, in proposito, che l'intero settore, duramente colpito dagli effetti della pandemia, vale circa 90 miliardi di euro, mentre la filiera complessiva vale oltre 250 miliardi di euro, con un numero di occupati superiore a 1,5 milioni di unità, molti dei quali oggetto di un carico fiscale assolutamente spropositato. Per il tramite del sottosegretario Freni, rivolge quindi un appello al Presidente del Consiglio dei ministri, Meloni, e al Ministro della cultura, Sangiuliano, affinché sia data concreta attuazione a un diritto già riconosciuto dal Parlamento con l'approvazione della legge delega n. 106 del 2022, verificando l'effettiva sussistenza nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle risorse occorrenti a tal fine, mantenendo al contempo una misura rivelatasi assai efficace per la crescita del capitale umano dell'intero Paese, come il cosiddetto *bonus* cultura in favore dei diciottenni. Nel rilevare come l'indennità di discontinuità rappresenti uno strumento specifico di tutela economica e previdenziale, volto a valorizzare i tempi di studio e formazione intercorrenti tra lo svolgimento di un'attività e l'altra da parte dei lavoratori dello spettacolo, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orfini 52.02.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Orfini 52.02, che sottoscrive, ricorda come nella passata legislatura il M5S si sia convintamente battuto per introdurre nel nostro ordinamento l'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, intesa come misura decisamente innovativa per un settore in costante espansione dopo l'arresto delle attività causato dalla pandemia, evidenziando tuttavia che la sua prima attuazione richiede lo stanziamento di apposite risorse finanziarie, cui provvede per l'anno 2023 la proposta emendativa in esame, al fine di assicurare piena dignità a quei lavoratori del comparto che spesso rimangono invisibili ai più, svolgendo il proprio operato dietro le quinte. Al tempo stesso, ritiene indispensabile mantenere anche la misura

meglio nota come *bonus* cultura in favore dei diciottenni, che consente ai più giovani di acquistare libri o biglietti di accesso a spettacoli di varia natura e genere, incrementando così il complessivo livello culturale e di conoscenza del nostro Paese.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive a nome del gruppo M5S l'articolo aggiuntivo Orfini 52.02, volto a garantire il necessario supporto a favore di un settore di cui ben conosce le problematiche interne. Si appella pertanto alla sensibilità dimostrata in passato dal relatore Trancassini rispetto alle esigenze del mondo dei lavoratori dello spettacolo, soprattutto nella difficile fase della pandemia. Rilevando come i tempi di studio o di preparazione intercorrenti tra uno spettacolo e l'altro debbano essere adeguatamente riconosciuti, si associa alla richiesta di accantonare la proposta emendativa in esame onde consentirne un ulteriore approfondimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, raccogliendo gli appelli contenuti negli interventi precedenti e ben conoscendo le problematiche del settore, troppo spesso trascurato in passato dalla politica nazionale, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Orfini 52.02, invitando altresì il sottosegretario Freni a farsi tramite per una verifica circa l'effettiva sussistenza di risorse a bilancio giù utilizzabili per la concreta attuazione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Orfini 52.02.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orfini 52.02.

Davide AIELLO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Conte 53.04, che sottoscrive, volto a ridurre la tassazione sui redditi da pensione secondo criteri di progressività, in modo da fornire sostegno alle fasce di popolazione che allo stato attuale si tro-

vano in maggiori difficoltà. Nel raccomandarne l'approvazione, ricorda peraltro come proprio lo schieramento di centrodestra abbia condotto l'ultima campagna elettorale promettendo interventi in favore dei pensionati italiani.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Conte 53.04.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Baldino 56.012, volto a prevedere il riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro con età inferiore a 36 anni, quale misura di grande civiltà in grado di contribuire all'evoluzione dell'intero Paese e di invertire la tendenza della manovra di bilancio in esame, fortemente recessiva ed iniqua, in quanto attenta soprattutto alle aspettative dei ceti più abbienti. Nel ricordare come già il primo Governo Conte avesse introdotto una forma di riscatto agevolato, rileva che in Italia l'inserimento tardivo dei giovani nel mondo del lavoro di per sé ipoteca, in ragione del vigente metodo contributivo, i futuri trattamenti pensionistici, il cui importo rischia pertanto di essere molto basso. Rammenta, altresì, che nel corso di una precedente audizione presso la XI Commissione lavoro della Camera il presidente dell'INPS, Tridico, si era dimostrato favorevole alla misura oggetto della presente proposta emendativa, ritenendola assolutamente compatibile con il bilancio dell'ente. Nel segnalare che il riscatto a titolo gratuito favorirebbe l'accumulazione del capitale umano, ingenerando una propensione allo studio in virtù dell'equiparazione, a fini previdenziali, degli studi universitari al periodo lavorativo, fa presente che la misura oggetto dell'articolo aggiuntivo Baldino 56.012 può essere in effetti interpretata come una sorta di anticipo pensionistico implicito per i giovani, che altrimenti sarebbero verosimilmente costretti a lavorare fino ad oltre 70 anni per ricevere un appena accettabile assegno pensionistico.

Vittoria BALDINO (M5S), nel ringraziare il collega Alfonso Colucci per la com-

piuta illustrazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 56.012, segnala come esso si ponga in controtendenza rispetto ad una manovra di finanza pubblica che intende chiaramente fare cassa proprio a danno dei soggetti più esposti e, in particolare, dei redditi da pensione. Rileva, altresì, che il riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non abbiano compiuto 36 anni rappresenterebbe una misura assolutamente rivoluzionaria, del resto già presente negli ordinamenti di altri Paesi europei, che andrebbe incontro ai pensionati di domani, riducendo le disuguaglianze tra chi investe nello studio e nel capitale umano e chi, invece, da subito accede al mondo del lavoro. Nel ricordare, infine, che il gruppo M5S ha già depositato alla Camera una proposta di legge per estendere il riscatto gratuito a tutti i soggetti, indifferentemente dal requisito anagrafico, invita i relatori e il Governo a riconsiderare l'invito al ritiro in precedenza formulato sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 56.012.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede al relatore e al Governo di illustrare le ragioni del parere contrario all'articolo aggiuntivo all'esame della Commissione e ribadisce la richiesta di motivazione dei pareri sugli emendamenti precedentemente respinti e presentati dalle opposizioni con spirito collaborativo nella giornata di ieri.

Il Sottosegretario Federico FRENI replica come, limitatamente alla proposta emendativa in questione, il tema sia squisitamente di costo, in quanto non reca una copertura finanziaria adeguata e presenta oneri molto elevati. Specifica che, pur essendo l'articolo aggiuntivo condivisibile nel merito, il parere negativo si appunta sulla mancanza di copertura finanziaria in quanto presenta oneri difficilmente sostenibili.

Ida CARMINA (M5S) evidenzia come sarebbe auspicabile estendere le misure previste dall'articolo aggiuntivo in questione a tutti e non solo ai giovani fino ai 36 anni. Chiede quindi al Governo di rivedere le proprie posizioni sul tema e ribadisce

l'opportunità di individuare le occorrenti risorse finanziarie tassando gli extraprofiti realizzati da alcune imprese in questi anni al fine di sostenere una misura di cui beneficerebbero tanti giovani in tutta Italia. Sottolinea, quindi, la necessità della valorizzazione del mondo giovanile, poco attenzionato dalle manovre del Governo. Chiarisce come, pur essendo già possibile riscattare la laurea, tale scelta sia al momento poco conveniente dal punto di vista economico e come l'approvazione dell'emendamento darebbe un impulso alla valorizzazione della formazione dei giovani del nostro Paese.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come, in un mercato del lavoro discontinuo e difficile quale quello italiano, sarebbe assurdo non porre una questione rilevante come quella trattata dall'emendamento in esame; chiarisce come, pur avendo delle perplessità sulle coperture dell'articolo aggiuntivo, l'onere di reperire le occorrenti risorse finanziarie ricada sulla maggioranza, addivenendo anche ad eventuali riformulazioni.

Vittoria BALDINO (M5S) interviene per stigmatizzare l'assenza dei deputati della maggioranza in aula.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), evidenziando come secondo la maggioranza la proposta emendativa risulti problematica essenzialmente per i profili di copertura finanziaria, invita il Governo a presentare una riformulazione della proposta emendativa, prospettando quale possibile soluzione alternativa, la limitazione in una prima fase del numero delle persone coinvolte. In mancanza di tale riformulazione propone l'accantonamento.

Angela RAFFA (M5S) interviene sull'ordine dei lavori, stigmatizzando la presenza di pochi deputati della maggioranza e sottolineando l'atteggiamento collaborativo delle opposizioni nel corso dell'esame del provvedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 56.012 Baldino.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) chiede un supplemento di istruttoria sull'articolo aggiuntivo 57.024 Magi.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, accede alla richiesta del deputato Steger.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 57.024 Magi.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Conte 58.4, pur riconoscendo la tecnicità dell'argomento, ribadisce la volontà del proprio gruppo di aumentare le pensioni minime. Fa presente come siano state completamente disattese le promesse fatte durante la campagna elettorale e ribadisce l'opportunità di prelievi temporanei di solidarietà a carico di quei settori che durante la pandemia hanno registrato consistenti extraprofitti, redistribuendo le relative risorse a favore di interventi rivolti a cittadini in difficoltà. Pertanto, chiede al Governo una riformulazione o, in mancanza, una motivazione del parere contrario.

Valentina D'ORSO (M5S) sollecita la risposta del Governo rispetto alla richiesta sollevata dal collega nell'intervento precedente.

Il Sottosegretario Federico FRENI sottolinea come il parere negativo all'emendamento in questione sia dovuto alla non condivisione delle coperture appostate.

Vittoria BALDINO (M5S) sottolinea come l'emendamento in discussione sia ampiamente coperto, in quanto prevede di utilizzare parte degli extraprofitti realizzati dai colossi farmaceutici e assicurativi. In alternativa a un accoglimento, chiede al Governo di assumersi l'onere di trovare un'altra copertura.

Valentina D'ORSO (M5S), ricordando come molti emendamenti sulle politiche abitative siano stati dichiarati inammissibili perché privi di idonea copertura, sot-

tolinea come invece quello in discussione presenti una idonea copertura economica. Ribadisce l'opportunità di utilizzare gli extraprofitti realizzati dalle case farmaceutiche al fine di erogare un contributo solidaristico a favore dei percettori di pensioni minime, nonché l'opportunità di contribuire, in tal modo, a una più equa redistribuzione della ricchezza.

Leonardo DONNO (M5S) precisa come l'emendamento risulti adeguatamente coperto e come lo stesso vada nella direzione che la maggioranza e il Governo hanno prospettato durante la campagna elettorale. Ricorda, infatti, come nel programma della coalizione uno dei punti prevedesse il diritto a una vecchiaia serena, mentre con la legge di bilancio si sta procedendo allo smantellamento del sistema pensionistico. Ribadisce criticamente come la manovra tolga risorse alle pensioni basse e medio basse, ai cittadini in difficoltà e ai percettori di reddito di cittadinanza. Sottolinea come tutte e tre le forze politiche della maggioranza abbiano disatteso le promesse fatte durante la campagna elettorale che prevedevano l'innalzamento delle pensioni minime a mille euro per tutti. Evidenzia come la maggioranza sia lontana dalla realtà e non ascolti i bisogni dei cittadini. Invita, quindi, il Governo a riformulare l'emendamento e dare un segnale positivo, confermando che l'opposizione continuerà a sottolineare le incongruenze dell'azione delle forze di maggioranza rispetto a quanto promesso durante la campagna elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Conte 58.4.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare le finalità sottese all'articolo aggiuntivo 58.012 a sua prima firma, richiama le esperienze di altri Paesi europei che hanno introdotto il salario minimo legale, rilevando la necessità di un intervento al riguardo da parte del Parlamento italiano. Sottolinea in particolare come il livello medio dei salari percepiti dai lavoratori italiani risulti più basso, malgrado una più elevata quantità di ore di lavoro prestate

annualmente, rispetto a quello dei lavoratori dei principali Paesi dell'Unione europea, anticipando al riguardo una iniziativa della propria parte politica per l'istituzione di un fondo per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Rilevando quindi come la recente crescita dell'occupazione risulti principalmente legata all'incremento dei contratti di lavoro a termine, esprime contrarietà verso l'intendimento del Governo di abrogare il reddito di cittadinanza senza prevedere ulteriori rimedi contro la povertà di numerosi lavoratori e delle loro famiglie. Auspica quindi la condivisione della sua proposta emendativa invitando il Governo ad aprire un confronto sulla materia.

Emma PAVANELLI (M5S), nel lamentare la stasi trentennale della dinamica salariale in Italia e la preoccupante situazione dei lavoratori precari e delle loro famiglie, richiama le iniziative di recente adottate da alcuni Paesi europei per l'incremento dei salari minimi legali ivi previsti. Rileva quindi come l'erogazione del reddito di cittadinanza stia attualmente consentendo a numerosi lavoratori con salari bassi di non scivolare nello stato di indigenza, dovuto anche al rilevante aumento del costo della vita. Nel giudicare inaccettabile l'atteggiamento del Governo sul tema, sottolinea come la proposta emendativa in discussione individui le necessarie risorse finanziarie nella legalizzazione della *cannabis*, rilevando in proposito le opportunità che potrebbero essere colte in termini di contrasto alla criminalità organizzata e promozione di una autentica e innovativa filiera produttiva.

Stefano VACCARI (PD-IDP), esprime il sostegno del suo gruppo alla proposta emendativa in esame, sottolineando la necessità di fornire una risposta strutturale alle diffuse situazioni di precarietà lavorativa ed economica, acuita dalla recrudescenza della spirale inflazionistica, con particolare riferimento ai lavoratori impiegati nel settore delle consegne a domicilio e in quello della cosiddetta *gig economy*.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 58.012.

Davide AIELLO (M5S), nell'illustrare la proposta emendativa Conte 59.41, di cui è cofirmatario, mette in evidenza l'importanza che il reddito di cittadinanza ha assunto, giacché esso rappresenta uno strumento indispensabile per garantire maggiore dignità sociale e, al contempo, per agevolare l'inserimento dei percettori nel mercato del lavoro. Perciò, esprime forte disapprovazione per la decisione della maggioranza di abolire il reddito di cittadinanza, così da abbandonare nell'incertezza tutte le famiglie che confidavano in tale istituto, espressione delle più basilari esigenze di solidarietà economica e sociale. Respinge con fermezza le accuse, provenienti dalla maggioranza e rivolte alla forza politica di appartenenza, di sobillare le folle mediante proteste volte a contestare l'abolizione del reddito di cittadinanza; al contrario, sottolinea come la responsabilità di tali proteste sia imputabile al comportamento della maggioranza stessa, che ha deciso di smantellare i fondamentali presidi di tenuta sociale ed economica del Paese.

Fa presente che molti dei percettori del reddito di cittadinanza sono soggetti che vogliono lavorare, ma che a causa dell'inefficienza dei centri per l'impiego, non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro; sul punto, rimarca che le regioni, specialmente quelle governate dal centro-destra, ossia i soggetti responsabili dell'inerzia dei centri per l'impiego, non abbiano fatto alcuno sforzo per promuovere politiche attive del lavoro.

Per queste ragioni, contesta fortemente la decisione di abolire il reddito di cittadinanza e invita il Governo a riflettere con maggiore attenzione sull'opportunità di tale scelta.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'illustrare la proposta emendativa di cui è cofirmatario, tiene a precisare che la scelta della forza politica di appartenenza di non presentare un emendamento del tutto soppressivo dell'articolo abrogativo del reddito di cittadinanza trova spiegazione nel riconoscimento della correttezza di alcune previsioni introdotte nell'articolo su cui interviene la proposta emendativa.

Si riferisce, in particolare, alla disciplina dettata dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 59, secondo cui, in caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, e alla disciplina di cui alla lettera b) del medesimo comma, che stabilisce che i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i residenti percettori del reddito di cittadinanza, e non solo un terzo, come previsto dalla disciplina vigente – sul punto, tiene a precisare che solamente i comuni amministrati dal M5S hanno, in concreto, adottato misure volte ad impiegare i percettori del reddito.

Ad ogni modo, ribadisce che, a suo avviso, le uniche parti dell'articolo in esame meritevoli di essere mantenute sono proprio quelle testé illustrate, dovendo invece procedersi alla soppressione della restante disciplina. Invero, disapprova fortemente la scelta di abolire il reddito di cittadinanza, indispensabile strumento di solidarietà economica e sociale per ben 2 milioni di poveri, di cui solo 600.000 realmente occupabili; con riferimento a questi ultimi, ribadisce come, in definitiva, la responsabilità dello stato di disoccupazione di tali soggetti ricada sulle regioni, la cui maggioranza è amministrata dalle medesime forze politiche al Governo. Ciò significa che sono proprio i medesimi partiti al Governo i maggiori responsabili dell'inefficienza dei centri per l'impiego, che non riescono ad inserire nel mercato del lavoro i percettori occupabili del reddito di cittadinanza.

Dubita fortemente dell'efficacia dei corsi di formazione o di riqualificazione professionale che il Governo propone di far svolgere ai percettori del reddito di cittadinanza che, in tal modo, saranno abbandonati dallo Stato.

Infine, evidenzia l'erroneità di chi sostiene che una delle principali ragioni a fondamento dell'abolizione del reddito di cittadinanza consista nella necessità di impedire frodi; rimarca, infatti, come, secondo i dati forniti dalla Guardia di finanza, solo l'1 per cento dei percettori del reddito non ricada realmente nelle condi-

zioni di bisogno dichiarate. Una percentuale così bassa di frodi, a suo avviso, non può, pertanto, costituire idonea giustificazione alla decisione di abolire un fondamentale strumento di tenuta economica e sociale, quale è il reddito di cittadinanza.

Da ultimo, con riguardo alle coperture necessarie al mantenimento di tale strumento, ricorda come il M5S abbia indicato due possibili coperture: la prima, mediante un contributo straordinario a carico del settore farmaceutico o assicurativo; la seconda, attraverso una complessiva razionalizzazione delle spese pubbliche.

In ogni caso, precisa come il risparmio di spesa derivante dall'abolizione del reddito di cittadinanza sia destinato ad essere, in concreto, annullato per l'aumento dei costi di *welfare* sociale che l'abolizione del reddito inevitabilmente genererà; in questa prospettiva chiarisce che il reddito di cittadinanza offre il vantaggio di reinserire nel circuito economico le risorse attribuite dallo Stato, che andranno a beneficio dei piccoli commercianti presso i quali i percettori del reddito acquistano i beni di prima necessità.

Per queste ragioni, chiede che sia disposto l'accantonamento dell'emendamento in questione.

Emiliano FENU (M5S) mette in evidenza come, a suo parere, l'aspetto più deteriore del dibattito politico ingenerato dalla decisione del Governo di abolire il reddito di cittadinanza è che esso ha finito per alimentare il conflitto sociale fra poveri, ossia tra i percettori del reddito con coloro che traggono vantaggio, seppur in modo indiretto, dal reddito stesso, come i piccoli commercianti di beni di prima necessità. In tal modo, l'attenzione sociale si concentra, invece che sui fatti di corruzione e mala-gestione che sottraggono molte più risorse al sistema economico, su una misura di carattere assistenziale, rivolta alle famiglie più fragili che vivono in una condizione di disagio economico e sociale.

Eliminando il reddito, viene meno una rete di protezione sociale ed economica di fondamentale importanza e, pertanto, queste stesse famiglie si troveranno costrette a cercare ausilio nei comuni che, sempre più

in difficoltà, non saranno in grado di rispondere ai loro bisogni.

Per queste ragioni confida nel fatto che il Governo non abolirà realmente il reddito di cittadinanza; ma esprime comunque forte disapprovazione per il comportamento del Governo che, presentando una formale proposta di abolizione, ha generato apprensione e forte preoccupazione in tutte quelle famiglie che sulle risorse del reddito di cittadinanza fanno affidamento.

Agostino SANTILLO (M5S) apre il proprio intervento invocando l'immagine, fortemente evocativa, di tutte le famiglie italiane che, non percependo più il reddito di cittadinanza e non disponendo di mezzi propri, consumeranno il pasto di Natale presso strutture di accoglienza per i poveri; sul punto, ricorda che proprio grazie al reddito di cittadinanza, durante la gestione della pandemia ben un milione di persone non sono scese al di sotto della soglia di povertà.

Sottolinea, infatti, come, a suo avviso, il reddito di cittadinanza costituisca una misura fondamentale di tenuta sociale ed economica del Paese.

Rimarca come la strada che un Governo di buon senso dovrebbe intraprendere non è quella di privare del dovuto sostegno economico i cittadini più fragili, ma investire su politiche attive per la promozione del mercato del lavoro. In questa prospettiva sottolinea la sostanziale inefficienza dei centri per l'impiego, gestiti dalle regioni amministrare dalle forze politiche di maggioranza, incapaci di assumere.

A ciò si aggiunge, a livello nazionale, la sostanziale assenza, nel disegno di legge di bilancio presentato, di misure attive per la promozione del lavoro.

Stigmatizza, infine, il comportamento di dubbia coerenza del Governo nei confronti dell'Unione europea, rilevando la solerzia che il Governo ha mostrato nel recepimento di tutte le sue richieste, salvo quelle che hanno come obiettivo l'integrazione del mercato del lavoro attraverso strumenti come il reddito di cittadinanza o il salario minimo.

Da ultimo, ricorda come fra i percettori del reddito di cittadinanza ben 200 mila

persone siano lavoratori che lo percepiscono per integrare il bassissimo stipendio che ricevono, inidoneo nemmeno a garantire la loro sopravvivenza.

Alessandra TODDE (M5S) fa presente che dei cosiddetti occupabili percettori del reddito di cittadinanza, ben il 70 per cento non ha un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; uno su dieci di tali persone, considerata la scarsa formazione, avrebbe difficoltà a trovare un lavoro; il 30 per cento di queste persone hanno più di 50 anni, e pertanto si trovano nella fascia di età più difficile per il rientro nel mercato del lavoro; ricorda, ancora, che dei tre milioni di percettori solo 50 mila sono giovani e che dei 660 mila occupabili, già 350 mila hanno sottoscritto almeno un contratto di lavoro, sicché il reddito di cittadinanza è necessario per integrare il basso reddito che essi ricevono.

Esprime forte disapprovazione per il comportamento di chi stigmatizza coloro che, pur percependo il reddito, lavorano in nero, rimarcando come il problema non siano i lavoratori, ma i datori di lavoro, che sfruttano le fragilità di persone che si trovano in stato di povertà.

Nella manovra presentata è stata disposta una pluralità di condoni, per un costo complessivo di circa un miliardo di euro; il costo del reddito di cittadinanza ammonta a 700 milioni; ciò detto, riflette sul messaggio complessivo che emerge dal confronto di tali dati, ossia che si aiuta chi le regole le viola o comunque non le segue e si abbandona il cittadino più fragili che, invece, dello Stato avrebbe più bisogno.

Termina il proprio intervento sottolineando come la dignità delle persone debba essere sempre garantita, giacché essa viene prima dell'economia e della politica.

Leonardo DONNO (M5S), rileva come l'attuale maggioranza stia operando rilevanti tagli alle pensioni e al reddito di cittadinanza, misura quest'ultima che ha salvato dalla disperazione cinque milioni di famiglie italiane. Ricorda che durante la pandemia secondo l'ISTAT il reddito di cittadinanza ha avuto un ruolo chiave e che

anche secondo lo SVIMEZ nel periodo del *lockdown* ha evitato che si creassero incontrollabili tensioni sociali, soprattutto nelle periferie urbane e nel Meridione.

Rileva che gli stessi membri del Governo dichiarano che la misura costituirebbe una fase transitoria e sperimentale, senza che sia indicata una ricetta o una proposta per il futuro, creando così nuovi disoccupati e facendo fallire le aziende. Rileva invece che nella scorsa legislatura sono stati creati due milioni di posti di lavoro con la decontribuzione al Sud e altre centinaia di migliaia con il *Superbonus*.

Sottolinea che la propria parte politica ascolta le necessità dei cittadini e risponde alle loro esigenze.

Ricorda due esempi di cittadini, una commerciante e un avvocato, che essendo in grave difficoltà hanno sentito la presenza dello Stato grazie al reddito di cittadinanza. Rileva infine come questa misura abbia consentito ai cittadini italiani di sottrarsi e ribellarsi anche a varie forme di sfruttamento lavorativo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, interviene ricordando che la campagna elettorale è terminata e che la propria parte politica, essendo stata chiara sul tema del reddito di cittadinanza è stata premiata mentre un'altra è stata bocciata. Ritiene che la questione centrale sia che il reddito di cittadinanza è stato inserito dal Presidente Conte e dal Movimento 5 Stelle tra le politiche attive del lavoro e che da questo punto di vista sia stato un fallimento. Sottolinea che la propria parte politica considera un errore utilizzare per questa misura circa 9 miliardi di euro.

Rileva infine come il tema centrale sia invece la modernizzazione del mondo del lavoro e che su questo tema la maggioranza è pronta a misurarsi con l'opposizione per dare ai giovani una prospettiva diversa dal reddito di cittadinanza.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) osserva come anche per il reddito di cittadinanza il dibattito politico si stia limitando ad una sorta di tifoseria da stadio, che vede l'assunzione di posizioni estreme poco utili

nella sostanza. Rileva, infatti, che se da una parte, il Movimento 5 Stelle sostiene che il reddito di cittadinanza non ha funzionato perché le regioni non sono state in grado di mettere in campo adeguate politiche attive del lavoro, dall'altra parte, la maggioranza propone solo di eliminare tale misura, senza prevedere un istituto diverso. A suo avviso, invece, il reddito di cittadinanza è una misura disegnata male, che va sostituita da una combinazione di strumenti più efficaci, come propone il successivo emendamento Richetti 59.30. Un'alternativa che reputa adeguata è quella dell'imposta negativa associata all'utilizzo dei *voucher*. Crede, inoltre, che il reddito di cittadinanza non sia una misura da applicare agli *under 40*. In questi casi ritiene più utile concentrare gli sforzi sulla formazione professionale, in modo da trasformare i 2,5 milioni di NEET presenti in Italia in lavoratori preparati. Segnala anche che uno dei problemi del reddito di cittadinanza riguarda l'offerta congrua. In proposito, evidenzia che sarebbe utile favorire la mobilità dei lavoratori, anche tramite un contributo dello Stato al pagamento dell'affitto, poiché il nostro Paese è diviso in due: in una parte del Paese, infatti, le imprese non riescono a trovare lavoratori con un'adeguata formazione e, nell'altra, il livello di disoccupazione è molto elevato.

Replicando agli interventi dei deputati del Movimento 5 Stelle, fa presente che nessuna forza politica ha negato la necessità di dare un reddito a chi non è in grado di procurarselo da sé. In proposito, richiama il reddito di inclusione, introdotto nel 2017, che, a suo avviso, ha rappresentato un sussidio contro la povertà, sebbene avesse a disposizione risorse finanziarie limitate. Replicando all'onorevole Donno, ritiene che al commerciante che chiude l'impresa non si debba dare un sussidio perenne, ma la possibilità di rientrare nel mercato del lavoro prevedendo strumenti specifici. Reputa, infine, che le politiche attive del lavoro non funzioneranno fino a che il lavoro sarà competenza concorrente tra Stato e regioni e la formazione professionale competenza delle regioni.

Valentina D'ORSO (M5S) osserva che dal tenore dell'articolo 59 del provvedimento emerge che l'intenzione del Governo è puntare solo a una misura di contrasto alla povertà, non prevedendo nulla rispetto alle politiche attive del lavoro. Ciò, a suo avviso, si pone in contrasto innanzitutto con il dettato della Costituzione, che sancisce il diritto al lavoro. Rivendica che la misura del reddito di cittadinanza ha permesso di tutelare svariate situazioni critiche e nuclei familiari che prima per lo Stato erano fantasmi. Nel concordare con l'onorevole Marattin sul problema della competenza di Stato e regioni in materia di lavoro e formazione professionale, reputa che alcuni governatori hanno portato avanti corsi di formazione che non rispondono alle attuali esigenze del mercato del lavoro. In proposito, fa presente che vi è una scarsa conoscenza della legge n. 4 del 2019, che disciplina la misura del reddito di cittadinanza, e che molte regioni, soprattutto quelle governate dal centro destra, non sono state in grado di collaborare per fare in modo che tale istituto funzionasse nel miglior modo. Rispetto alla proposta di concedere il reddito di cittadinanza solo a chi ha concluso la scuola dell'obbligo, fa presente che nella provincia di Palermo, grazie al lavoro dei *navigator*, molti soggetti sono stati avviati ai centri di istruzione per adulti. Auspica, pertanto, un'ulteriore riflessione del Governo sul tema, sottolineando che il reddito di cittadinanza ha ridato dignità a numerosi cittadini.

Antonino IARIA (M5S), nel sottolineare come dalle parole dei deputati della maggioranza sembra emergere che prima dell'introduzione del reddito di cittadinanza non esistessero lavoro nero e frodi, segnala che gli enti locali, anche quelli governati da esponenti del centro destra, saranno costretti a mettere a bilancio risorse per sopperire all'eliminazione di tale misura. Evidenzia, inoltre, che il reddito di cittadinanza ha arginato la spirale dell'offerta di lavoro al ribasso, permettendo a molti giovani di non dover accettare per forza lavori sottopagati. Auspica, infine, che i 700 milioni di euro risparmiati con la soppressione del reddito di cittadinanza non sa-

ranno utilizzati dal Governo per salvare le squadre di calcio in crisi, reputando che ciò sarebbe davvero vergognoso.

Andrea QUARTINI (M5S), ricordando come Riccardo Muti dicesse che un calciatore viene pagato più di un'intera orchestra, stigmatizza l'intervento del Governo in favore delle società di calcio e condivide l'intervento dell'Onorevole Marattin secondo il quale quando si elimina una legge importante, che ha coperto delle lacune importanti, occorrerebbe sostituirla con un'altra, mentre nella narrazione quotidiana da parte della maggioranza sia stata creata la categoria degli occupabili. Sottolinea come, quella del reddito di cittadinanza, sia stata un'operazione davvero significativa che ha avuto l'approvazione dell'OCSE e della Banca d'Italia e di come la Caritas, tra gli altri, rileva un aumento considerevole della povertà. Chiarisce, quindi, che il reddito di cittadinanza è stata una misura espansiva e porta ad esempio uno studio che ha dimostrato come nella regione Toscana il reddito di cittadinanza abbia garantito un aumento dello 0,3 per cento del PIL. Stigmatizza l'ossessione ideologica che esiste contro tale misura di sostegno e ricorda come la prima causa di cattiva salute a livello internazionale sia proprio la povertà. Sottolinea quindi che combattere la povertà rappresenta un investimento in quanto nella stessa si possono annidare stili di vita scorretti e di conseguenza costi sanitari insostenibili.

Andrea QUARTINI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento per poterlo valutare con la dovuta attenzione, ricordando come in Germania, per esempio, il reddito di cittadinanza abbia richiesto dieci anni per andare a regime. Stigmatizza il fatto di aggredire una misura come questa per motivazioni puramente ideologiche e che si sia parlato più di reddito di cittadinanza che di evasione fiscale.

Vittoria BALDINO (M5S) stigmatizza la scarsa presenza in aula della maggioranza e chiede un maggior rispetto per le forze di

opposizione. Rileva come nel merito questo articolo 59 sia il cuore della manovra, prevedendo l'abrogazione del reddito di cittadinanza e il recupero di 700 milioni di euro per il prossimo anno e di 8 miliardi dal 2024. Evidenziando come ci sia stata una mistificazione del fenomeno, rileva che il reddito di cittadinanza è intervenuto su due fronti: sostegno alla povertà e politiche attive del lavoro e ricorda come il reddito di cittadinanza sia stato inserito per contrastare il deciso aumento della povertà negli anni precedenti l'introduzione della misura. Sottolinea come, sul fronte delle politiche attive del lavoro, l'Italia spenda dieci volte di meno della Germania e ribadisce come il cattivo funzionamento dei centri per l'impiego non sia colpa del reddito di cittadinanza, ma del fatto che il Paese non abbia investito abbastanza sugli stessi e sulle politiche attive del lavoro. Ribadendo la disponibilità del gruppo parlamentare di appartenenza a valutare delle modifiche all'emendamento presentato, sottolinea come la maggioranza stia confondendo le cause e l'effetto con il rimedio, impoverendo il ceto medio e precarizzando il lavoro per un'esigenza di accontentare gli elettori. Chiede al Governo di precisare la portata del comma 5 dell'articolo 59.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), contestando l'intervento del collega Marattin, ricorda come proprio il suo partito avesse proposto un referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. Stigmatizza l'incongruenza della maggioranza e del Governo che, nelle more di decidere come costruire una misura contro la povertà, abrogano, a partire dal 2024, quella attualmente presente.

Sottolinea l'assurdità della scelta, ricordando come le misure promesse dal Governo partano già con 1.700.000 in meno, e chiede al Governo come possa quantificare il denaro necessario per una misura che ancora non è prevista. Stigmatizza quindi l'idea che la povertà sia una responsabilità individuale, mentre i dati sulla povertà sono sconvolgenti e dicono che la stessa è molto cambiata rispetto al passato e ora riguarda principalmente i giovani e le famiglie, soprattutto nel Sud, con un'inci-

denza altissima nei nuclei familiari composti da soli stranieri. Chiarisce come la volontà di non lavorare non sia una caratteristica ontologica di determinate categorie ma l'effetto, ad esempio, di un'eccessiva precarizzazione del lavoro e della proposta di salari eccessivamente bassi e come la povertà sia anche una questione di scelte politiche. Riguardo al fatto che non ci sia incontro tra domanda e offerta di lavoro, ricorda come molte delle persone che soffrono di disagio economico lavorino ma guadagnino troppo poco, rientrando nella categoria dei *working poor* e come un'alta percentuale di persone che non lavorano non abbiano precedenti esperienze lavorative o presentino tassi di scolarizzazione troppo bassi e quindi siano difficilmente impiegabili, fenomeno riscontrabile in tutte i Paesi che presentano una misura universale di sostegno al reddito. Fa presente come negli anni passati siano stati fatti dei passi avanti nell'ottica dell'inclusione lavorativa e sociale e siano stati effettuati degli investimenti nelle politiche attive del lavoro, sottolineando come il reddito di cittadinanza abbia avuto una forte componente di inclusione sociale. Stigmatizza, quindi, la soppressione del reddito di cittadinanza al buio e il fatto di non volere precisare quali siano le intenzioni del Governo su tale questione. Per quanto riguarda, infine, il tema delle frodi relative al reddito, ribadisce come tutte le misure pubbliche che erogano denaro abbiano lo stesso problema, e come il reddito preveda anche conseguenze di carattere penali in caso di false dichiarazioni. Sottolinea il diverso trattamento, nella manovra, dell'evasione fiscale rispetto alla questione del contrasto alla povertà.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) stigmatizza la campagna mediatica strumentalmente posta in essere contro il reddito di cittadinanza ad opera di alcune forze politiche dell'attuale maggioranza, che pure in passato ne avevano condiviso e sostenuto l'introduzione, anche a livello locale. Nel richiamare le analoghe misure adottate da altri Paesi, paventa il rischio che la soppressione di tale istituto nella manovra di bilancio risulti funzionale al finanziamento

di forme di condono fiscale, ipotesi che giudica eticamente inaccettabile. Reputa piuttosto necessario uno sforzo per superare le criticità evidenziate nell'attuazione dell'istituto, in particolare riguardo il ruolo dei centri per l'impiego, la formazione professionale dei percettori del reddito di cittadinanza e la prevista prestazione di lavori socialmente utili.

Ilaria FONTANA (M5S) evidenzia il rapporto tra reddito di cittadinanza e transizione ecologica nell'ambito del processo in atto di trasformazione del sistema economico, rilevando come la sua erogazione concorra alla prevenzione della povertà e alla promozione di una crescita sostenibile e inclusiva. Sottolineando come molti dei percettori del reddito di cittadinanza risultino lavoratori giovani con salario assai basso, chiede alla maggioranza di ripensare il proprio approccio alla questione, evidenziando la funzionalità di tale istituto al perseguimento di una effettiva giustizia sociale, economica e ambientale.

Emma PAVANELLI (M5S), richiamate le criticità del mercato del lavoro nella regione Umbria, sottolinea come al reddito di cittadinanza debba correlarsi l'attuazione a livello locale di politiche volte alla promozione della formazione professionale. Rivela quindi come le critiche rivolte a tale istituto potrebbero estendersi anche all'assicurazione sociale per l'impiego, osservando del resto che i casi di abuso segnalati nell'erogazione del reddito di cittadinanza sono comunque frutto dei controlli dei soggetti preposti. Stigmatizza infine la contrarietà del Governo a tale istituto che, al pari del *Superbonus*, ha favorito la creazione di numerosi posti di lavoro, paventando il rischio di gravi ripercussioni future sui livelli occupazionali.

Marco GRIMALDI (AVS), nel sottolineare i contributi offerti dalle opposizioni per migliorare lo strumento del reddito di cittadinanza, evince dalla contrarietà della maggioranza e del Governo la carenza di idee per il perseguimento di una piena e buona occupazione nel Paese. Richiamati i

dati salienti circa la platea dei percettori del reddito di cittadinanza, tra i quali sottolinea la fragilità dei lavoratori che percepiscono un salario troppo basso, esprime netta contrarietà alle politiche del lavoro e dell'impresa manifestate dal Governo, che non prevedono misure volte a promuovere la crescita dimensionale dell'economia nel Paese. Nel ribadire il ruolo essenziale del reddito di cittadinanza nel sostegno delle fasce sociali più fragili della popolazione, auspica l'apertura di un confronto fattivo in materia.

Daniela TORTO (M5S), dopo aver chiesto la parola sull'ordine dei lavori, nel deprecare le frequenti e inopportune ingerenze del Governo sui lavori della Commissione, riferisce che il Ministro Musumeci, intervenuto alla festa per i dieci anni di Fratelli d'Italia, ha appena rivolto parole offensive nei confronti del presidente del Movimento 5 Stelle, Conte, definendolo un borghese piccolo piccolo. Nel chiedere che il Ministro si scusi per le parole ingiuriose rivolte a Conte, lo invita a venire a parlare del reddito di cittadinanza nella sede opportuna.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, richiama la deputata Torto per il fatto che il merito dell'intervento appena svolto non poteva essere qualificato sull'ordine dei lavori.

Claudio MANCINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Conte 59.41, critica il deputato Trancassini poiché, rivolgendosi ai gruppi di opposizione, ha affermato che fino ad un mese fa lo Stato erano loro, riferendosi al fatto che tali gruppi componevano la maggioranza di Governo.

Nell'augurarsi che il relatore non abbia voluto compiere un'affermazione politica, ritiene grave che lo Stato, formato dall'intera comunità dei cittadini e dall'insieme delle istituzioni, sia stato identificato con il Governo e, quindi, soltanto con la parte pur maggioritaria dei cittadini che lo hanno votato. Si augura, pertanto, che tali affermazioni non siano mai più ripetute in un'aula parlamentare.

Angela RAFFA (M5S), nell'affermare di essere stata titolare di un'impresa edile e, quindi, di conoscere bene le difficoltà che soprattutto i lavoratori ultracinquantenni incontrano a ricollocarsi nel mercato del lavoro, critica la graduale abolizione del reddito di cittadinanza voluta dal Governo, che non è stata accompagnata dalla previsione di misure alternative, per gli effetti nefasti in particolare a danno dei nuclei familiari in cui il reddito costituisce un unico introito.

Nel ricordare che il Ministro Musumeci, quando era presidente della Regione siciliana, ha boicottato la misura del reddito di cittadinanza emanando i bandi per l'impiego soltanto nel 2022, quando la regione disponeva delle relative risorse già dal 2019, ricorda che tale misura rappresenta anche un incentivo all'assunzione dal momento che gli imprenditori che assumono a tempo pieno e indeterminato i percettori usufruiscono di un esonero contributivo commisurato all'importo del reddito.

Invita, infine, il Governo a indirizzare la propria azione sulla tassazione degli extra-profitti delle aziende produttrici di energia e delle case farmaceutiche, piuttosto che verso l'abolizione del reddito di cittadinanza. Propone quindi di accantonare l'emendamento in discussione.

Dario CAROTENUTO (M5S), nel ricordare che il MoVimento 5 Stelle è sorto dalla fine della partitocrazia e dalla mancata adozione da parte dei Governi della Prima Repubblica di provvedimenti che proponessero soluzioni per le questioni sociali, fa presente che il reddito di cittadinanza fu richiesto già nel 2015 durante la marcia per la pace da Perugia ad Assisi organizzata dal MoVimento, ben prima dell'introduzione, nel 2017, del reddito di inclusione, che si è dimostrato insufficiente.

Ricorda, altresì, che proprio il partito cui apparteneva all'epoca il deputato Marattin, sosteneva che non era dignitoso dare soldi a chi non ha lavoro, benché in Italia il sistema di collocamento pubblico non abbia mai funzionato a causa della frequente diffusione di un malcostume per il quale il lavoro era la contropartita del voto politico.

Nel segnalare che il sostegno ricevuto da parte degli elettori delle zone con la disoccupazione più elevata conferma chiaramente l'importanza riconosciuta a tale misura, invita il Governo ad ampliare la platea dei percettori del reddito e a indirizzarsi verso l'istituzione del reddito unico universale.

Antonio CASO (M5S), replicando all'accusa rivolta dal deputato Marattin al suo gruppo di aver introdotto una politica assistenziale, anziché una politica attiva del lavoro, evidenzia che le motivazioni del reddito di cittadinanza sono da ricercare nella crescita della disoccupazione in seguito alla pandemia, che ha aggravato le difficoltà già esistenti nella ricerca del lavoro dovute alla cattiva gestione amministrativa dei centri per l'impiego e dei lavori socialmente utili. Nel precisare che la crescita dell'occupazione si è fatta sentire anche negli Stati Uniti, fa presente che, in seguito alla soppressione del reddito di cittadinanza, una grande platea di cittadini tornerebbe in una situazione di povertà.

Nell'aggiungere che tale decisione potrebbe recare danni anche all'economia di vicinato perché coloro che fossero privati di tale sostegno avrebbero difficoltà a far fronte alle spese quotidiane, sottolinea che è necessario ricordare che i percettori del reddito di cittadinanza sono anche consumatori.

Conclude, infine, affermando che l'idea di ritornare al reddito di inclusione e alle competenze comunali in materia potrebbe aggravare i compiti degli enti locali e favorire il clientelismo.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) dichiara che condizione indispensabile per l'abolizione del reddito di cittadinanza è l'esistenza di una reale e praticabile alternativa economica per gli attuali percettori. Per questa ragione, critica il comportamento delle quattordici regioni amministrate dal centrodestra che nulla hanno fatto per promuovere reali ed efficaci politiche attive di lavoro.

Ricorda come il reddito di cittadinanza abbia rappresentato, specialmente durante

la gestione della pandemia, un sostegno sociale indispensabile per milioni di famiglie che, in mancanza, si sarebbero trovate in condizioni di povertà assoluta, aggravata dall'obbligo di rimanere in casa e dalla chiusura di tutti gli esercizi commerciali; pur essendosi conclusa la fase più critica della gestione pandemica, non essendo state promosse politiche di creazione del lavoro ribadisce come quelle famiglie si trovino nelle medesime condizioni di fragilità; perciò, conferma come, a suo avviso, il reddito di cittadinanza costituisca un'essenziale garanzia di dignità per milioni di italiani, specialmente provenienti dal Mezzogiorno, che non devono essere abbandonati.

Francesco SILVESTRI (M5S), rispondendo al collega Trancassini, censura la scarsa chiarezza che, durante la campagna elettorale, la coalizione dei partiti di maggioranza ha manifestato con riguardo all'abolizione del reddito di cittadinanza; anzi, sul punto fa presente come autorevoli esponenti di Forza Italia e della Lega, nel corso della campagna elettorale, avessero manifestato la volontà di modificare il reddito di cittadinanza estendendone la platea dei beneficiari.

Ciò premesso, ricollegandosi a quanto affermato dal collega Marattin, censura l'impreparazione del Governo che, pur disponendo l'abrogazione del reddito di cittadinanza, non ha approntato alcun progetto volto alla gestione della fase successiva all'abolizione del reddito medesimo.

Per quanto concerne le politiche attive, premette che spesso, nella valutazione dell'operato degli ultimi anni dei centri per l'impiego, non si tiene conto della pandemia, che invece ha fortemente inciso sulla reale possibilità di creazione di posti di lavoro. Ciò detto, ribalta l'accusa che il Governo lancia nei confronti degli occupabili di non riuscire a trovare lavoro – sicché essi verrebbero esclusi dal reddito – nel senso di accusare, lui stesso, le regioni amministrare da partiti di centrodestra di non riuscire ad assumere personale, nonostante l'ampia disponibilità di fondi di cui esse dispongono.

Chiarisce come, a suo parere, con la decisione di abolire il reddito di cittadi-

nanza, si sia consumato il momento di maggiore ingiustizia sociale, di maggiore mistificazione della realtà e di maggiore miopia politica.

Il tema dell'ingiustizia sociale, inoltre, assume, a suo avviso, dei contorni di particolare gravità se si inquadra la decisione, già di per sé censurabile, di abolire il reddito di cittadinanza, con la complessiva azione politica in cui essa si pone, ossia in un contesto in cui il Governo promuove autonomie differenziate fra regioni, si oppone all'introduzione di un salario minimo, smantella le norme anticorruzione, rimane inerte con riguardo all'adozione di misure volte a contrastare il precariato e a promuovere il lavoro. Rimarca come il quadro complessivo che emerge dai citati provvedimenti va ad aumentare significativamente le disuguaglianze e a danneggiare il sistema della protezione sociale, che ha assicurato dignità a milioni di persone durante uno dei momenti più critici della storia del Paese.

La decisione di abolire il reddito di cittadinanza, come riferito, è figlia anche di un complesso processo mediatico di mistificazione della realtà, cominciato già al momento della creazione del reddito stesso, e perfettamente in linea con il contesto complessivo in precedenza illustrato. Tale processo mediatico di mistificazione della realtà è infatti funzionale, a suo parere, ad assicurare che il conflitto sociale rimanga sempre orizzontale, per giunta fra i cittadini più in difficoltà.

La mistificazione, a suo avviso, interviene sul lato della percezione sociale dei percettori il reddito, spesso equiparati a truffatori, o ai russi, secondo le parole del Presidente Meloni; infatti, i dati forniti dalla Guardia di finanza dicono il contrario, essendo imputabile ai percettori del reddito meno dell'1 per cento dei 36 miliardi di truffe nei confronti dello Stato.

La decisione di abolire il reddito, inoltre, è causata, a suo avviso, come riferito, da una grave forma di miopia politica, atteso che una tale forma di solidarietà sociale ed economica nei confronti dei cittadini più fragili è indispensabile per garantire la dignitosa sopravvivenza di tutti

quei lavoratori che, a causa del progresso della tecnica e della riconversione dei processi industriali, si ritrovano momentaneamente esclusi dal mercato del lavoro e che, in un momento così delicato, invece di essere supportati dallo Stato, sono da questo abbandonati.

Ciò significa che il reddito di cittadinanza costituisce una garanzia anche per i lavoratori stessi, che il M5S ha mostrato di avere a cuore, come dimostra anche la misura sul cosiddetto « *bonus* del 110 per cento », che, invece, il Governo ha deciso di smantellare, a detrimento del ceto imprenditoriale, che invece i partiti di maggioranza dichiarano di voler tutelare.

Conclude affermando come, da quanto riferito, emerga la totale incapacità del Governo a garantire giustizia sociale e tenuta economica.

Gilda SPORTIELLO (M5S) critica duramente coloro che, per pura propaganda, hanno descritto i percettori del reddito di cittadinanza come veri e propri parassiti, tossicodipendenti, come soggetti da deridere e disprezzare.

Rammenta come in alcune dichiarazioni rese a Napoli nel corso della campagna elettorale le forze politiche attualmente al Governo avessero dichiarato di voler modificare, non abolire, il reddito di cittadinanza.

Ricorda come, in Italia, ben 1.300.000 persone, non potendo soddisfare i propri bisogni primari, vivano in uno stato di povertà assoluta e come per costoro il reddito di cittadinanza sia una vera e propria garanzia di materiale sopravvivenza; fra queste famiglie, molte contano disabili, anziani, minori, soggetti che lo Stato dovrebbe tutelare in modo particolare e che, invece, il Governo, con il disegno di legge di bilancio presentato, mostra di voler abbandonare. Si tratta di persone, a suo avviso, per anni invisibili agli occhi dello Stato, incapace di predisporre reali strumenti di solidarietà sociale e formulare politiche volte a promuovere il mercato di lavoro. Per questa ragione esprime con forza la necessità che lo Stato si faccia carico di queste persone, fragili e vulnerabili non per propria colpa.

Dichiara come strumenti di solidarietà sociale come il reddito di cittadinanza, specialmente dopo le conseguenze disastrose che la pandemia ha avuto sul tessuto sociale e economico del Paese, debbano essere rafforzati, non aboliti; per giunta, nell'attuale contesto economico, dubita fortemente che le imprese, che stanno faticando per rimanere operative e molte delle quali stanno chiudendo, possano permettersi nuove assunzioni. Per questa ragione, ribadisce come mantenere il reddito di cittadinanza sia, ad oggi, ancora più necessario del contesto economico precedente la pandemia, in cui il reddito è stato creato.

Sottolinea come nessuno preferisca percepire l'esiguo ammontare di cui si compone il reddito di cittadinanza ad uno stipendio adeguato, ad un salario minimo, cui tuttavia la maggioranza ha mostrato di essere contraria respingendo la relativa mozione; in questa prospettiva, non destano stupore, a suo avviso, gli emendamenti della maggioranza volti ad eliminare il parametro della congruità dall'offerta di lavoro che si deve rivolgere ai percettori. A suo avviso, un lavoro non pagato dignitosamente non è realmente lavoro, ma sfruttamento, che non può essere accettato in un Paese civile.

Con riferimento, invece, ai corsi di formazione di cui all'articolo in esame, invita il Governo a chiarire chi sia il soggetto chiamato a sostenerne i relativi costi, auspicando che essi non ricadano sui percettori del reddito che, oltre ad essere abbandonati alla povertà, sarebbero così anche chiamati a pagarsi i corsi di formazione disposti dallo Stato.

Infine, critica duramente il disegno di legge di bilancio presentato, che non prevede alcun sostegno al Mezzogiorno ma, anzi, promuove un sistema di autonomie regionali a scapito delle regioni più fragili.

Per queste ragioni, spera che il Governo possa ravvedere il proprio intendimento in ordine alla scelta di abolire il reddito di cittadinanza, le cui conseguenze, sia dal punto di vista sociale sia economico, sarebbero disastrose.

Ida CARMINA (M5S) ricorda che il Governo con questa manovra taglierà a 600

mila cosiddetti « occupabili » il reddito di cittadinanza dal 1° settembre 2023 per eliminare del tutto questa misura a partire dal 1° gennaio 2024.

Ritiene questa impostazione figlia di quella che Papa Francesco chiama la cosiddetta cultura dello scarto, mentre sarebbe giusto dare risposta alle esigenze degli individui cosiddetti « invisibili ». Sottolinea come in tal modo si stravolga la visione della Carta costituzionale, che all'articolo 2 esprime il principio solidaristico e all'articolo 3 prevede per la Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano il principio di uguaglianza.

Rileva che viene tagliato il reddito di cittadinanza senza prevedere contestualmente misure in sua sostituzione, incidendo così sulle prospettive di vita dei cittadini, sul loro diritto alla salute e anche sul diritto allo studio. Ricorda che, avendo svolto il ruolo di sindaco nel 2016, senza reddito di cittadinanza, in una realtà difficile colpita dalla crisi post industriale conosce bene la situazione delle persone che vorrebbero lavorare, ma che non possono perché non ci sono le condizioni.

Replicando all'onorevole Trancassini, rileva che è vero che all'inizio della campagna elettorale si era parlato dell'abolizione del reddito di cittadinanza, ma che successivamente, sempre durante la campagna elettorale, si era poi parlato solo di modifiche. Evidenzia che al Sud servono investimenti e che se si vogliono migliorare le politiche attive del lavoro lo si deve fare senza abolire il reddito di cittadinanza. Concorda sul fatto che siano emerse criticità ma ritiene che lo strumento del reddito di cittadinanza vada mantenuto e migliorato. Ricorda, infine, che in Germania ci sono voluti anni per affinare questo strumento e che misure simili esistono in tutta Europa, anche in Paesi con una capacità economica minore dell'Italia.

Gaetano AMATO (M5S) interviene rilevando che chi perderà il reddito di cittadinanza è considerato « occupabile », cioè una persona che non solo possiede le capacità tecniche per lavorare, ma che ha anche la capacità di autopromuoversi, che ha dunque caratteristiche che i percettori

di reddito di cittadinanza non hanno. Ritiene che sarebbe più corretto dire che perderanno il reddito di cittadinanza coloro che potrebbero lavorare se ci fosse il lavoro. Si chiede che lavoro potranno trovare queste persone e quali gesti potranno arrivare a compiere molti padri di famiglia a seguito di questo taglio. Rileva, infine, che contestualmente vengono promosse, invece, forme di condono, come quelle sul calcio, andando contro ciò che era stato detto sia dal Ministro dello Sport sia dal Ministro dell'economia.

Riccardo RICCIARDI (M5S) ritiene che si stia facendo una lotta di classe prendendo di mira il reddito di cittadinanza in quanto promosso dal MoVimento 5 Stelle ed entra nel merito delle cifre per sfatare alcune « leggende » che sono state riferite circa tale misura. Riporta quindi alcuni dati che ritiene dimostrino che non è vero che a causa del reddito di cittadinanza non si riescono ad assumere stagionali o che non sia incentivato il lavoro o che si favorisca il lavoro in nero. Sottolinea, inoltre, come l'80 per cento del reddito di cittadinanza torni all'economia sotto forma di consumi o nelle casse dello Stato per risanare debiti pregressi.

Ritiene assurdo che la legge di bilancio aiuti i facoltosi, abbassando la tassazione sulle rendite e, allo stesso tempo, tagli il reddito di cittadinanza, dopo che un altro taglio del 12 per cento è già avvenuto a causa dell'inflazione. Ritiene, inoltre, che si tratti di una scelta ben precisa, figlia di una certa visione della società, ma che sia antieconomica in questa fase anche per chi ha una visione ultraliberista. Evidenzia, infine, che il Governo non ha chiara una ricetta per creare lavoro e che l'economia non trarrà beneficio dall'eliminazione di questa misura, che aveva dato finalmente risposta alle esigenze di chi vive nelle periferie d'Italia, al Nord come al Sud.

Daniela TORTO (M5S), ribadendo la necessità di una misura alternativa al reddito di cittadinanza qualora questo venga soppresso, segnala che l'attuazione delle politiche attive del lavoro è responsabilità delle

regioni: in proposito, porta il cattivo esempio dell'Abruzzo, dove l'amministrazione di centro destra ha proceduto a solo 6 assunzioni nei centri per l'impiego. Rivendica che il MoVimento 5 Stelle, da una parte, ha voluto aiutare i soggetti sotto la soglia di povertà con il reddito di cittadinanza e, dall'altra, ha sostenuto l'economia del nostro Paese e le imprese tramite la misura del *Superbonus*. Riscontra, invece, che con la manovra in esame l'attuale Governo ha previsto solo tagli e nessun investimento. Ricorda, poi, quello che reputa sia stato un vero e proprio « sciacallaggio » da parte del gruppo Fratelli d'Italia durante la pandemia, ossia far leva sulle paure e le difficoltà dei cittadini per contrastare l'allora maggioranza di Governo. Replicando, infine, all'onorevole Trancassini, il quale aveva sostenuto che il risultato elettorale dimostra che gli italiani hanno bocciato le scelte del MoVimento 5 Stelle, ricorda che il centro destra non rappresenta la maggioranza dei cittadini perché occorre tener conto della grande parte di italiani che non ha votato in quanto ha perso fiducia nella classe politica. Ritene, pertanto, che la strategia che il Governo intende attuare con questa manovra di bilancio sia chiara: mantenere il proprio elettorato e non occuparsi di quei cittadini che hanno perso fiducia nella politica.

La Commissione respinge l'emendamento Conte 59.41.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, considerata la presenza del Ministro Ciriani, chiede una sospensione dei lavori per svolgere una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità per il seguito dell'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto degli orientamenti della Commissione, sospende la seduta e convoca immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.35.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nella riunione appena svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dichiara conclusa la seduta, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata per le ore 17 di oggi.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Sabato 17 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 17.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che prima della sospensione della seduta era stata respinta la proposta emendativa Conte 59.41. Invita dunque l'onorevole Marattin a illustrare l'emendamento Richetti 59.30, da lui sottoscritto, ricordando che tanto i relatori quanto il Governo ne hanno chiesto il ritiro.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), ribadisce preliminarmente quanto sostenuto in un suo precedente intervento, circa la possibilità di prolungare in eterno l'erogazione del reddito di cittadinanza, dando conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6,

del decreto-legge n. 4 del 2019, che prevede che il reddito possa essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Afferma dunque la correttezza del proprio precedente intervento, messa in discussione dai colleghi che sono intervenuti nel prosieguo del dibattito per difendere l'erogazione del reddito di cittadinanza.

Chiede ai relatori di accantonare l'emendamento Richetti 59.30, evidenziando come si tratti di una proposta emendativa che potrebbe consentire al Governo di avere a disposizione una disciplina sostitutiva del reddito di cittadinanza, da applicare da subito, in attesa della soppressione dell'istituto dal 1° gennaio 2024. Attraverso questo emendamento, che contiene la proposta del suo gruppo su come articolare un nuovo sussidio contro la povertà (disciplina dell'imposta negativa, previsione della sospensione del sussidio, riforma delle agenzie private), il Governo potrebbe infatti evitare di dover intervenire successivamente con un disegno di legge collegato; evidenzia, inoltre, che con l'accantonamento dell'emendamento la disciplina proposta potrebbe essere oggetto di dibattito nei giorni successivi, ipotizzando che la chiusura della legge di bilancio in Commissione non sia prossima.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ritiene opportuno effettuare un supplemento di analisi sull'emendamento Richetti 59.30, del quale propone quindi l'accantonamento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di accantonare l'emendamento Richetti 59.30.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Richetti 59.30.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, chiede di verificare se, come crede, stiano per essere depositati gli emendamenti del Governo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda come si fosse già concordato che il Governo, prima di depositare i propri emendamenti, li avrebbe illustrati all'opposizione. Chiede quindi una sospensione della seduta per dar modo al Governo di procedere in tal senso.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel ricordare quanto convenuto in ufficio di presidenza circa l'opportunità di sospendere i lavori all'atto della presentazione da parte del Governo dei propri emendamenti, per svolgere un ulteriore ufficio di presidenza, fa presente che il pacchetto di emendamenti del Governo è pronto e pertanto sospende la seduta.

La seduta, sospesa alla 17.10, riprende alle 17.45.

Vittoria BALDINO (M5S) ricorda che la sospensione della seduta si è resa necessaria per consentire al Governo, prima di depositare i propri emendamenti, di illustrarli all'opposizione. Purtroppo, fa notare che, nel corso dell'ufficio di presidenza appena svolto, il Governo si è limitato a enunciare tali proposte emendative, non esplicitando, però, la sua posizione in merito. Stigmatizzando, pertanto, il ritardo del Governo nella formulazione dei pareri, sollecita un intervento in Commissione del Ministro Giorgetti, al fine di consentirgli di dar conto dello stato di avanzamento dei lavori.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), riservandosi di intervenire più diffusamente sull'emendamento 59.27, si dichiara rammaricata per il fatto che la posizione del Governo, nonostante le rassicurazioni in ufficio di presidenza, non risponda, a suo avviso, alle richieste formulate dai gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, pur con diverse sensibilità, su proposte emendative affini.

Richiama, in proposito, le proposte presentate in materia fiscale e, specificamente, la norma sugli extra-profitti, sulla quale il Governo sembra disattendere le sollecita-

zioni ricevute, nonostante il tema assuma rilievo centrale. Facendo riferimento alla riformulazione esposta sul punto dal sottosegretario Freni, ha l'impressione che essa ne riduca la platea e gli introiti, in controtendenza rispetto alla necessità di sostenere sacche di fragilità non contemplate dalla manovra. Stigmatizzando il taglio operato in manovra rispetto a poste certe quali pensioni o reddito di cittadinanza, invita la maggioranza a svolgere una riflessione, anche alla luce della ridotta tempistica di discussione in Commissione del disegno di legge di bilancio. Si dichiara amareggiata per l'atteggiamento di chiusura del Governo rispetto a tematiche che ritiene di interesse primario per il Paese e, infine, si associa alla richiesta formulata dalla collega Baldino di sollecitare un intervento in Commissione del Ministro Giorgetti, affinché egli possa riferire sullo stato di avanzamento dei lavori.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) caldeggia la richiesta, avanzata dall'onorevole Baldino, di un intervento del Ministro Giorgetti, in Commissione o in ufficio di presidenza, al fine di consentire un'interlocuzione in merito agli intendimenti del Governo.

Claudio MANCINI (PD-IDP), nell'associarsi alla richiesta dei colleghi di sollecitare un intervento del Ministro Giorgetti in Commissione, ricorda che il pacchetto di emendamenti, pur annunciato dal Governo prima della sospensione dei lavori, non risulta, allo stato, depositato, unitamente alla relativa relazione tecnica. Manifestando la preoccupazione che gli emendamenti presentati comportino una diminuzione del gettito e rechino coperture non chiare, ritiene ipotizzabile un confronto sugli stessi solo a seguito dell'effettiva bollinatura.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che il Governo, non cogliendo lo spirito degli emendamenti presentati e delle istanze formulate dall'opposizione, intervenga *in peius* su istituti significativi come opzione donna e le pensioni minime. Pur riconoscendo l'attività svolta dal sottosegretario

Freni, si associa alla richiesta dei colleghi di sollecitare un'interlocuzione con il Ministro Giorgetti in merito al pacchetto di emendamenti, che auspica siano tempestivamente depositati, al fine di consentire una regolare prosecuzione dei lavori.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il sottosegretario Freni a fornire riscontro rispetto alle sollecitazioni di alcuni colleghi e alle perplessità da essi formulate rispetto al contenuto degli emendamenti.

Il Sottosegretario Federico FRENI, dopo aver richiamato l'impegno, assunto e rispettato dal Governo, di esporre sinteticamente in Commissione il contenuto degli emendamenti, poco prima che essi fossero depositati, preannuncia che nel corso della giornata di domani il Ministro Giorgetti interverrà in Commissione per illustrare il contenuto di due pacchetti di emendamenti che saranno a breve depositati, relativi, specificamente, a fisco ed enti locali.

Claudio MANCINI (PD-IDP) ribadisce che, allo stato, il pacchetto di emendamenti del Governo, corredati dalla relativa relazione tecnica, non risulta essere stato depositato.

Daniela TORTO (M5S) chiarisce che la richiesta circa la presenza del Ministro Giorgetti non è finalizzata ad ascoltare l'illustrazione del contenuto degli emendamenti del Governo, dei quali è assolutamente necessario poter disporre dei relativi testi quanto prima, ma piuttosto a conoscere gli obiettivi della manovra economica in discussione e l'orientamento che il Governo intende assumere rispetto agli emendamenti segnalati dai gruppi di opposizione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione continuerà ad esaminare il fascicolo degli emendamenti segnalati, in discussione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo per illustrare il contenuto dell'emendamento a prima firma Ubaldo Pagano 59.27, intende precisare in questa sede quale sia la posizione del Partito Democratico riguardo allo strumento del reddito di cittadinanza.

In particolare ricorda come a partire dal decreto-legge cosiddetto « Dignità » il reddito di cittadinanza sia stato concepito come strumento di contrasto della povertà e non come strumento di politica attiva del lavoro.

Nel sottolineare come anche lo strumento del superato reddito di inclusione non fosse riuscito a contrastare diverse tipologie di povertà, evidenzia l'assoluta necessità di strumenti di politica attiva del lavoro volti a sostenere le persone in difficoltà, che ad oggi ammontano a circa un milione.

Al riguardo ricorda come il Ministro del lavoro Orlando avesse infatti previsto alcuni specifici correttivi necessari ad una concreta politica di prossimità. Segnala come il Partito Democratico abbia già presentato una proposta di legge volta a modificare il reddito di cittadinanza, ma che servono misure ulteriori di politica attiva del lavoro che attingano alle risorse previste dal PNRR. In proposito segnala che anche prima della pandemia erano stanziati circa 19 miliardi per gli ammortizzatori sociali – cosiddetta politica passiva del lavoro – e solo 2 miliardi per gli interventi di politica attiva, ritiene non più rinviabile un cambio di prospettiva anche con misure relative alla riqualificazione del lavoro delle numerosissime persone che altrimenti non riuscirebbero a rientrare nel mercato del lavoro.

Stigmatizza il fatto che la destra pensi di poter risolvere tutto limitandosi ad eliminare il reddito di cittadinanza, privando del necessario sostegno circa 700 mila disoccupati: al riguardo ritiene che tale visione rappresenti in sostanza una lotta contro i poveri e non contro la povertà. Chiede infine che l'emendamento in questione sia oggetto di ulteriori approfondimenti proponendone l'accantonamento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Ubaldo Pagano

59.27, volto a sopprimere innanzitutto i commi 1 e 2 dell'articolo 59 del disegno di legge in esame, illustra sinteticamente le finalità di tale articolo, volto al riordino dello strumento del reddito di cittadinanza. Nel ricordare quanto emerso nelle recenti audizioni della Corte dei Conti dell'UPB e dell'ISTAT, stigmatizza come il Governo sostituisca il concetto di occupabilità individuale con quello di occupabilità familiare allo scopo di contrastare il presunto immobilismo dei cosiddetti « divanisti ». Al riguardo evidenzia come tale riscrittura della normativa relativa al reddito di cittadinanza non trova un corrispettivo in nessun Paese europeo, prevedendo criteri che nulla hanno a che fare con la capacità di lavoro di una persona e introducendo condizioni che riguardano altri soggetti, seppur appartenenti alla medesima famiglia. Segnala infatti come nelle citate audizioni sia emerso l'identikit delle famiglie che in base alla nuova disciplina perderanno il reddito di cittadinanza: si tratta per oltre il 60 per cento di persone di oltre 40 anni, con bassi livelli di istruzione e per lo più residenti nelle regioni del Mezzogiorno che, come noto, hanno alti tassi di disoccupazione. Si tratta evidentemente di persone non facilmente occupabili che si troveranno senza uno strumento di sostegno al reddito.

Con riferimento alle recenti dichiarazioni del Sottosegretario Durigon circa l'esistenza in Italia di 2 milioni di disoccupati, ricorda che in tale categoria rientrano tutte le persone in cerca di occupazione che non possono essere automaticamente considerate « divanisti » ma che chiedono un giusto sussidio da parte dello Stato.

Marco FURFARO (PD-IDP) nel ricordare come la compagna elettorale dei partiti della maggioranza si sia incentrata tutta su annunci di misure a favore dei cittadini più fragili osserva come la legge di bilancio presentata dal Governo sia finalizzata in realtà proprio a fare cassa sui poveri, eliminando il reddito di cittadinanza e senza sostituirlo con un altro strumento di contrasto alla povertà.

Nell'evidenziare la gravità della condizione di disuguaglianza in cui si trovano

circa 3 milioni di persone, soprattutto bambini e anziani, invita il Governo a riflettere al fine di trovare le soluzioni più adeguate senza incrementare le condizioni di disuguaglianze dei cittadini. Osserva quindi, in proposito, come da molti anni i Governi che si sono succeduti hanno adottato la legge non scritta della precarietà come strumento ineluttabile per garantire maggiore crescita e maggiore benessere.

Si tratta a suo giudizio di una visione politica del tutto sbagliata, che accresce il senso di precarietà dei cittadini senza salvaguardare i diritti dei più fragili. Ritiene altresì che tale visione non sia destinata ad aumentare consenso elettorale, ma piuttosto il senso di povertà e precarietà di molte persone.

Reputa piuttosto necessaria una linea politica diversa sulle politiche del lavoro, sul capitale umano e sulla valorizzazione delle giovani generazioni. Non comprende quindi la decisione della maggioranza di voler togliere il reddito di cittadinanza proprio alle persone fragili che si troveranno per questo in balia delle criminalità organizzata senza alcuna rete di protezione sociale. Invita quindi la maggioranza a non voltare le spalle alla parte più fragile del Paese, ma ad individuare uno strumento per un sostegno adeguato da parte dello Stato.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) intervenendo in generale sullo strumento del reddito di cittadinanza, osserva come nelle intenzioni del Governo il reddito di cittadinanza deve essere eliminato perché rappresenta una bandiera politica dei precedenti Esecutivi: è probabilmente per tale ragione che il Governo vuole introdurre una nuova misura nonostante il reddito di cittadinanza sia presente nella maggioranza dei Paesi europei.

Nel ricordare come la medesima operazione è stata fatta sul reddito di inclusione (REI), stigmatizza il fatto che sia stata rigettata dal Governo anche la proposta di un salario minimo.

Si chiede a questo punto se si voglia davvero dare ragione a Montesquieu sull'ineluttabilità delle condizioni di vita degli abitanti delle regioni del Sud, oppure se si

voglia davvero affrontare la situazione di disuguaglianza e arretratezza del Meridione che vive una reale condizione di miseria.

Al riguardo ritiene che la povertà non debba avere un colore politico, e ricorda come le ingenti risorse previste dal PNRR sono state destinate proprio a superare tale divario tra le regioni. Ritiene quindi che se le politiche del lavoro non saranno diverse nulla è destinato a cambiare. Infine evidenzia come proprio lo strumento del reddito di cittadinanza abbia avuto il merito di dimostrare quanto siano infimi i livelli dei salari nel sud Italia.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) riferisce sinteticamente i dati contenuti nel recente rapporto dell'ISTAT che ha certificato la gravità delle condizioni di povertà di alcune fasce della popolazione. Segnala in proposito come ci vogliono addirittura 5 generazioni affinché una famiglia indigente possa finalmente raggiungere un reddito dignitoso. Nel sottolineare la gravità della crisi economica ed in particolare degli effetti di impoverimento dovuti all'inflazione, ritiene che lo strumento del reddito di cittadinanza non possa essere cancellato per non lasciare indietro proprio la parte più fragile della popolazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 59.27.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) illustra, in qualità cofirmatario, le finalità dell'emendamento Richetti 59.35, volto ad introdurre un'imposta negativa a favore dei titolari di reddito di cittadinanza che vengano successivamente assunti. Al riguardo evidenzia come negli Stati Uniti proprio tale strumento ha avuto successo per combattere la povertà in modo efficace dal momento che si è dimostrato come il reddito di cittadinanza non sia in realtà uno strumento efficace se concepito come sussidio permanente.

Ribadisce quindi come il meccanismo dell'imposta negativa rappresenti in realtà un incentivo al lavoro. Chiede pertanto al Governo e ai relatori che su tale proposta

possa svolgersi un'ulteriore riflessione volta a verificare se lo strumento dell'imposta negativa possa essere ritenuto preferibile rispetto al reddito di cittadinanza.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel ritenere il tema sollevato dall'emendamento Richetti 59.35 e in questa sede dall'onorevole Marattin, certamente di estremo interesse, anche a nome dei relatori Pella e Trancassini, propone l'accantonamento degli emendamenti Richetti 59.35 e 59.37, al fine di svolgere un'ulteriore approfondimento.

Al riguardo non è in grado di garantire che su tale delicata questione si possa individuare una soluzione nel disegno di bilancio in discussione. Ritiene peraltro che i contributi al dibattito siano certamente apprezzabili.

La Sottosegretaria di Stato Matilde SIRACUSANO, concorda con la proposta della relatrice di accantonare gli emendamenti Richetti 59.35 e 59.37.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Richetti 59.35 e 59.37.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) in qualità di cofirmatario illustra le finalità dell'emendamento Richetti 59.36 volto a incrementare le risorse del reddito di inclusione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) chiede di avere ulteriori chiarimenti circa il contenuto dell'emendamento Richetti 59.36 e in particolare sulla preannunciata volontà di reintegro delle risorse del cosiddetto reddito di inclusione.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) osserva preliminarmente come i lavori socialmente utili non abbiano avuto lo sviluppo che si era previsto ma che abbiano, piuttosto, sfasciato il bilancio degli enti locali. Più in generale evidenzia come a suo giudizio ciò che non ha funzionato principalmente dello strumento del reddito di cittadinanza derivi dal fatto che si è voluto con tale stru-

mento raggiungere obiettivi diversi. Ritiene infatti che le politiche attive del lavoro richiedano strumenti specifici così come il sussidio ai disoccupati abbia una finalità di sostegno del tutto diversa. Insiste quindi per una rivalutazione dei contenuti dell'emendamento Richetti 59.36 di cui chiede la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Richetti 59.36.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, anche a nome dei relatori Pella e Trancassini, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 61, propone di accantonare l'emendamento Orlando 61.6 e l'articolo aggiuntivo Barzotti 61.02. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 62 propone di accantonare l'emendamento Vietri 62.3 e l'articolo aggiuntivo Bagnasco 62.013. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 63 propone di accantonare l'emendamento Boldrini 63.6, Zanella 63.11, Bonetti 63.2, Lupi 63.13, Iezzi 63.4 e l'articolo aggiuntivo Ascari 63.017. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 64 invita al ritiro degli identici emendamenti Torto 64.19, Mari 64.22, Pastorino 64.4, Laus 64.7, Caramiello 64.17, Scotto 64.9 e Orfini 64.5.

Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Orlando 64.16, Del Barba 64.14, Osnato 64.13 e dell'articolo aggiuntivo Orlando 64.049, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Zanella 64.099 e Grimaldi 64.097. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Schullian 64.050, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo De Luca 64.060, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Messina 64.051, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Carotenuto 64.076, Barzotti 64.092, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Borrelli 64.0101 e Aiello 64.081 e, infine, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 64.039.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 65, invita al ritiro dell'emendamento Richetti 65.6 e degli articoli aggiuntivi Zanella 65.020 e Guerra

65.08. Propone quindi l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate riferite agli articoli 66, 67 e 68.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 69 invita al ritiro dell'emendamento Merola 69.7 e degli identici emendamenti Torto 69.11, Dell'Olio 69.14 e Grimaldi 69.17; quindi propone l'accantonamento degli identici emendamenti Pastorino 69.1, Conte 69.13 e Lai 69.3, nonché degli identici emendamenti Merola 69.10, Fenu 69.12, Grimaldi 69.18, Magi 69.21 e Marattin 69.22, nonché dell'emendamento Sottanelli 69.23. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Conte 69.02. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 70, propone l'accantonamento dell'emendamento Battilocchio 70.6 e invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Provenzano 70.05 e 70.04.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 72, propone l'accantonamento degli emendamenti Foti 72.9 e Todde 72.12, nonché dell'articolo aggiuntivo Frassini 72.014.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 73, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Lucaselli 73.06 e Torto 73.013; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Richetti 73.07, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Matera 73.03. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 74, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Tabacci 74.01 e Tenerini 74.028, quindi invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lovecchio 74.021 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cattaneo 74.029.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 75, propone di accantonare gli identici emendamenti Centemero 75.1 e Lucaselli 75.3, gli articoli aggiuntivi Appendino 75.040 e Frassini 75.032; mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Santillo 75.018 e Fassino 75.05. Propone quindi di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 75.06 e D'Attis 75.035 e l'articolo aggiuntivo Foti 75.014.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 76, propone di

accantonare l'emendamento Cerreto 76.5 e l'articolo aggiuntivo Caramiello 76.06. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 77, propone l'accantonamento dell'emendamento Nevi 77.18, mentre invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Gadda 77.011, Vaccari 77.03, Schullian 77.06 e Caramiello 77.017 e degli articoli aggiuntivi Donno 77.021, Bonelli 77.024 ed Evi 77.029. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 78, propone l'accantonamento dell'emendamento Vaccari 78.4 e dell'articolo aggiuntivo Foti 78.016, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Furfaro 78.02; propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Molinari 78.07, Foti 78.015, Nevi 78.035, Foti 78.014, Foti 78.027, Foti 78.020, Foti 78.021, Foti 78.022, Foti 78.029, Lupi 78.034 e Carloni 78.037.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 79, propone di accantonare gli identici emendamenti Manes 79.1 e Di Sanzo 79.3, l'emendamento Cattaneo 79.9 e l'articolo aggiuntivo Rizzetto 79.012. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 80, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Foti 80.03, Traversi 80.06, e Miele 80.08. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 81, invita al ritiro degli emendamenti Morassutt 81.22 e Pastorino 81.3; propone l'accantonamento dell'emendamento Francesco Silvestri 81.28, invita al ritiro degli identici emendamenti Sarracino 81.23 e Sportiello 81.34, mentre propone di accantonare l'emendamento Sergio Costa 81.32; infine invita al ritiro degli emendamenti Grimaldi 81.41, Roggiani 81.6, Iaria 81.29 e degli articoli aggiuntivi Del Barba 81.09, Ghirra 81.023 e Bonelli 81.022.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 82, invita al ritiro degli identici emendamenti Morfino 82.6 e Ghirra 82.8, dell'emendamento Barbagallo 82.4 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Raffa 82.05. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 84, propone l'accantonamento dell'emendamento Ciocchetti 84.5 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 84.01. Con riferimento alle proposte

emendative presentate all'articolo 85, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frijia 85.04, mentre invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Benzoni 85.012 e Ascari 85.022, dell'articolo aggiuntivo Santillo 85.017 e dell'articolo aggiuntivo Iaria 85.016; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Maccanti 85.015, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ghirra 85.023 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Carloni 85.03.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 87, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Barbagallo 87.07, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Bruzzone 87.05 e Maccanti 87.03. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 88, propone l'accantonamento dell'emendamento Baldino 88.4, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Donno 88.05.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 90, propone l'accantonamento degli emendamenti Lucaselli 90.5 e Morassutt 90.4. Con riferimento alla proposta emendativa presentata all'articolo 91, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Molinari 91.01. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 92, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Morrone 92.06 e Ottaviani 92.026; mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zanella 92.028 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Patriarca 92.029. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 93, propone l'accantonamento dell'emendamento Sportiello 93.9; invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Richetti 93.018 e Sportiello 93.021; propone quindi di accantonare gli articoli aggiuntivi Lancellotta 93.040, Lupi 93.027, Cattaneo 93.029, Bagnasco 93.028 e Ubaldo Pagano 93.042. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 94, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Malavasi 94.03, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Mulè 94.06. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 95, propone di respingere per l'Aula l'emendamento 95.2 della XII Commissione, mentre invita al ritiro dell'emendamento Quartini

95.5. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 96, invita al ritiro degli emendamenti Di Lauro 96.29, Quartini 96.37 e Gruppioni 96.10; propone l'accantonamento degli emendamenti Colosimo 96.16 e Cappellacci 96.41; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Furfaro 96.026; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Patriarca 96.041; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Furfaro 96.012, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Madia 96.01, degli identici articoli aggiuntivi Faraone 96.020 e Lucaselli 96.028, degli identici articoli aggiuntivi Cattoi 96.024 e Cattaneo 96.040, dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 96.027 e Benigni 96.037. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 97, invita al ritiro degli emendamenti Richetti 97.4 e Mancini 97.3, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Caiata 97.011, Zanella 97.055, Boschi 97.012, Lucaselli 97.051, Boschi 97.019 e Schifone 97.09. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 98, propone l'accantonamento dell'emendamento Schifone 98.1 e dell'articolo aggiuntivo Marattin 98.02. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 99, invita al ritiro dell'emendamento Manzi 99.7, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Lupi 99.17 e degli articoli aggiuntivi Zurzolo 99.07, Ilaria Fontana 99.010 e invita al ritiro l'articolo aggiuntivo Piccolotti 99.015.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA (FDI), *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento riprende dagli identici emendamenti Torto 64.19, Mari 64.22, Pastorino 64.4, Laus 64.7, Caramiello 64.17, Scotto 64.9 e Orfini 64.5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Scotto 64.9, evidenzia che è volto a sopprimere l'articolo 64, con il quale viene esteso l'utilizzo dei *voucher* al settore agricolo, alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che

operano nel settore del turismo. Nel sottolineare che la proposta emendativa è stata presentata nello stesso identico testo da numerosi gruppi, segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento fa presente che: « Ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai contratti di prestazione occasionale, sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato – lavoro stagionale) ». Sottolinea, pertanto, che il Governo stesso riconosce il proprio intendimento a frammentare ulteriormente il mercato del lavoro con l'introduzione di contratti sottopagati e che garantiscono minori tutele. Nel ricordare che la stessa Presidente del Consiglio Meloni ha detto che il Governo si impegnerà affinché ciò non avvenga, suggerisce di provvedere prima che tale grave rischio si verifichi.

Daniela TORTO (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che era stato garantito dal Governo e dai relatori che alle ore 18 sarebbero state presentate le proposte emendative del Governo ma fa constatare che dopo circa un'ora ancora non si sono avuti i testi. Chiede se per caso ciò non sia dovuto al concomitante impegno del partito di Fratelli d'Italia nel festeggiamento per l'anniversario della sua nascita.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, in risposta alla deputata Torto, avverte che ha appena sentito il sottosegretario Freni, il quale gli ha riferito che tali proposte emendative saranno inviate a breve. Nel far presente che i componenti di Fratelli d'Italia impegnati nella manovra di bilancio non presenziano certamente alla festa del partito, sottolinea che il sottosegretario ha anticipato i temi delle proposte emendative che saranno presentate secondo quanto era stato convenuto con i gruppi di opposizione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ricorda al relatore Trancassini che la presentazione delle proposte emendative sarebbe dovuta avvenire entro le ore 14, mentre soltanto alle 18 è stato detto che

mancava la bollinatura delle proposte emendative del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alle osservazioni dei colleghi, stigmatizza il ritardo del Governo nel presentare i testi e fa notare che ci sono ancora cinquanta proposte emendative accantonate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in replica al relatore Trancassini, rileva che non è stato rispettato l'impegno preso dal Governo secondo il quale il sottosegretario avrebbe fatto leggere i testi delle proposte emendative prima della presentazione delle medesime.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), pur ringraziando il relatore Trancassini, nel ricordare le diverse modalità con le quali sia il Governo sia i gruppi di opposizione si sono comportati nella scorsa legislatura, afferma che è inevitabile convenire che il comportamento odierno del Governo è poco accettabile.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Mari 64.22, critica la reintroduzione dei *voucher* in molti settori, dopo che furono anche raccolte le firme per l'indizione del referendum abrogativo, successivamente non tenutosi per l'intervento legislativo. Nel sostenere che in modo analogo alla disposizione di detassazione delle mance si tratta di uno strumento dannoso che nasconde molta manodopera irregolare e forme di sfruttamento, segnala che non è stato certo per la mancanza dei *voucher* che vi sono state difficoltà nel reperire la manodopera ma che ciò è stato dovuto alle condizioni di lavoro troppo basse. Nel ricordare che le aziende che se ne avvalgono in modo esclusivo di frequente falliscono, rileva che tale strumento acuisce il divario tra aziende sane e quelle che surrettiziamente tengono aperto. Nel deprecarne l'utilizzo soprattutto nel settore agricolo, evidenzia che in tal modo vengono levate tutte le tutele dei lavori a tempo determinato e si offre una giustificazione al mercato nero.

Davide AIELLO (M5S) nel condividere le critiche espresse in precedenza per l'estensione dei *voucher*, sostiene che in tal modo il Governo consente lo sfruttamento del precariato e dei fenomeni di caporalato molto diffusi nella regione Sicilia da cui proviene. Nel chiedere la soppressione dell'articolo 64, fa presente che tale strumento costituisce un arretramento per il Paese e non interviene in alcun modo a migliorarne le condizioni di lavoro.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Torto 64.19, Mari 64.22, Pastorino 64.4, Laus 64.7, Caramiello 64.17, Scotto 64.9 e Orfini 64.5.

Marco GRIMALDI (AVS), interviene per illustrare la proposta emendativa Zanella 64.099, da lui sottoscritta, volta a incrementare l'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità, i cui importi ritiene attualmente irrisori. Nella consapevolezza che la cifra stanziata dall'emendamento, pari a 1,3 miliardi di euro, sia ancora insufficiente, afferma l'esigenza di dare comunque un primo segnale di aumento anche di queste pensioni. Esprime rammarico per la decisione dei relatori di non accantonare questo emendamento, considerato che altri emendamenti relativi alle pensioni sono stati accantonati in vista di un possibile intervento del Governo sulle pensioni minime.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanella 64.099.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua firma 64.097, volto a istituire presso l'INPS un fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro, evidenzia come l'esigenza dell'uomo di ridurre l'orario di lavoro, attraverso la ricerca, abbia storicamente rappresentato il motore dell'evoluzione dell'umanità. Ricorda come alla fine dell'Ottocento le donne e i minori lavorassero più di dodici ore al giorno e a qualsiasi ora, e come la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro, prima a dieci ore e poi ad otto ore, sia stata una grande conquista del movimento dei lavoro-

ratori. Evidenzia come anche allora alla base delle rivendicazioni vi fosse l'esigenza di conciliare i tempi del lavoro con quelli della vita. Sottolinea come le obiezioni che venivano addotte allora, per negare la riduzione dell'orario di lavoro, fossero sostanzialmente le stesse che si avanzano oggi: l'esigenza di contrastare la concorrenza straniera. Sostiene che la storia del movimento operaio, con le sue conquiste, dimostri come tali obiezioni non fossero fondate. La riduzione dell'orario di lavoro, e l'aumento dei salari e dei diritti, sono andati di pari passo con un aumento della produttività, perché la riduzione dell'orario di lavoro ha obbligato le imprese a rivedere la propria organizzazione del lavoro, innovando. Evidenzia come la situazione attuale sia analoga, ricordando che in Italia si lavora di più di quanto accada altrove in Europa, e per salari più bassi, perché la produttività non è legata a quanto si lavora. Ricorda come in Italia sia stato rilevato un abuso di farmaci e un'alta incidenza della depressione, e come questi fenomeni vadano ricondotti o a un eccesso di lavoro o all'assenza di lavoro. Sostiene l'esigenza di istituire dunque un fondo per incentivare la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, spiegando che l'intervento prevede che per ogni quattro persone che riducono l'orario di lavoro a parità di salario si proceda ad una nuova assunzione. Conclude sull'esigenza di pensare al futuro, considerando gli effetti che produrranno sul mondo del lavoro l'intelligenza artificiale e la robotizzazione, ovvero pochi posti di lavoro per impieghi creativi e altamente qualificati e lavori poverissimi, con niente in mezzo. Auspica l'approvazione della proposta emendativa, evidenziando come la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario dovrebbe essere un obiettivo da perseguire anzitutto presso gli enti pubblici, come è avvenuto in Svezia, mentre attualmente nel nostro Paese si tratta di una politica portata avanti solo da alcune aziende private, tra le quali ricorda Intesa Sanpaolo.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di sottoscrivere la proposta emendativa Grimaldi 64.097, che ha il pregio di consentire di

aprire un dibattito sull'evoluzione delle politiche del lavoro e sui tempi del lavoro, anche alla luce del fenomeno globale della c.d. *great resignation*, ovvero delle grandi dimissioni. Ritieni che, dopo la pandemia, la scelta fatta da moltissimi giovani, in tutto il mondo, di lasciare l'impiego per cercare di conciliare diversamente i propri tempi di vita privata e di lavoro, evidenzia la necessità di introdurre una flessibilità del tempo e dello spazio, modalità di lavoro agile, come lo *smartworking*, e dalla durata ridotta. Ricorda come alla grande mole di ore lavorate in Italia, ben più alta rispetto ad esempio a Paesi come la Germania, non corrisponda una alta produttività e ciò a causa di inefficienze nell'organizzazione del lavoro o di organici ridotti. Ricordando che anche il suo gruppo abbia avanzato proposte volte ad intervenire sulla flessibilità del lavoro con gli strumenti del lavoro agile e della riduzione dell'orario, critica le soluzioni proposte dal disegno di legge di bilancio con particolare riferimento al meccanismo dei *voucher*, che nasconderebbe il fenomeno del lavoro nero e determinerebbe una sostanziale « fuga dai contratti ».

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), sollecitato dall'intervento dell'onorevole Baldino, difende i contenuti del disegno di legge per quanto riguarda i *voucher*. Evidenzia come, diversamente da quanto affermato dalla collega, i *voucher* consentano l'emersione di una prestazione lavorativa che resterebbe altrimenti in nero, senza per questo spingere a un lavoro precario. Rammenta come i sistemi semplici – come è quello del *voucher* – aiutino l'emersione del lavoro sommerso, diversamente dai sistemi complessi, che invece lo incentivano. Sottolinea, peraltro, come il disegno di legge nel trattare il tema dei *voucher* non apporti modifiche al sistema dei controlli, che dunque potranno intercettare eventuali abusi nell'uso dello strumento. Invita dunque i colleghi a superare i luoghi comuni, applicando i *voucher* a settori e prestazioni fortemente limitate nella durata, per verificare gli effetti della misura.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), dopo aver sollecitato nuovamente il Governo a pro-

cedere alla presentazione dei propri emendamenti, spiega le ragioni che lo portano a ritenere la riduzione dell'orario di lavoro, prefigurata dall'articolo aggiuntivo Grimaldi 64.097, e sostenuta dall'intervento dell'onorevole Baldino, sbagliata. Ritieni che non sia vero che alla riduzione dell'orario di lavoro corrisponda un aumento della produttività, a causa di una migliore organizzazione del lavoro. Sostiene che tale affermazione sarebbe vera solo se in Italia la produttività del lavoro fosse alta, ma ricorda che l'Istat, nel rapporto del novembre scorso sulla produttività in Italia, ha affermato il contrario, evidenziando che la produttività del lavoro in Italia cresce cinque volte in meno rispetto all'area Euro. Sottolinea come ciò non dipenda dal comportamento dei lavoratori, ma da una serie molteplice di fattori che caratterizzano il nostro Paese. Conclude evidenziando che la riduzione dell'orario di lavoro produrrebbe in Italia un decremento del PIL e auspicando che nessuno si auguri questa conseguenza.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 64.097 che, istituendo un Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, non rappresenta comunque un obbligo per le imprese. Osserva inoltre come in Italia il problema centrale sia piuttosto quello della mancata crescita dimensionale delle imprese stesse, che provoca tra l'altro la fuga dal Paese di professionalità altamente qualificate, che non trovano nel nostro territorio opportunità di valido impiego. In tale quadro, a suo avviso i contratti di solidarietà espansivi, ad esempio, si sono rivelati una soluzione innovativa in grado di aumentare in generale i livelli di produttività.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 64.097.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo De Luca 64.060, volto ad agevolare le assunzioni di personale negli enti locali, da sempre in prima linea nel fornire risposte ai tanti bisogni dei citta-

dini, che si rendono ancor più necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi del PNRR, tenuto altresì conto dell'elevata età media del personale in servizio, anche attraverso una disciplina più flessibile degli istituti del distacco e del comando, non trascurando inoltre le particolari esigenze dei comuni che versano in condizioni di disequilibrio finanziario.

Ida CARMINA (M5S), sulla base anche della sua personale esperienza passata in qualità di amministratrice di un comune del Sud in dissesto finanziario, invita i relatori e il Governo a riconsiderare l'invito al ritiro in precedenza formulato sull'articolo aggiuntivo De Luca 64.060, rilevando come la drammatica carenza di personale negli enti locali rischia di pregiudicare seriamente la realizzazione degli interventi compresi nel PNRR, come peraltro di recente ammesso anche dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giorgetti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo De Luca 64.060.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 64.076, volto ad estendere la disciplina pensionistica di favore ad ulteriori tipologie di lavori gravosi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carotenuto 64.076.

Davide AIELLO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Barzotti 64.092, di cui è cofirmatario, che affronta la tematica degli ex *navigator*, personale qualificato di cui si richiede la ricontrattualizzazione e la reimmissione nei centri regionali per l'impiego, onde rilanciare il mercato del lavoro nel suo complesso in continua evoluzione. Nel rammentare che gli ex *navigator* hanno svolto un ruolo essenziale nell'orientamento nel mondo del lavoro, rivolge dunque un appello ai relatori e al Governo al fine di riconsiderare l'invito al ritiro in precedenza formulato sulla proposta emendativa in discussione.

Valentina D'ORSO (M5S), associandosi alle valutazioni svolte dal collega Aiello, evidenzia come l'articolo aggiuntivo Barzotti 64.092 si pone essenzialmente l'obiettivo di rimediare ad una incresciosa vicenda verificatasi a livello regionale, in particolare in Sicilia, di cui peraltro nessuno ha avuto il coraggio di assumersi direttamente la responsabilità politica, che di fatto ha impedito il rinnovo dei contratti in essere con gli ex *navigator*, pregiudicando in tal modo anche il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione, in particolare, al cosiddetto programma di riforma « GOL » per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro. Nel chiedere quindi alla sottosegretaria Siracusano eventuali riscontri in ordine alla vicenda sopra accennata, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in esame, pena la frustrazione di tante legittime aspettative venutesi a creare tra il personale inizialmente impiegato nel ruolo di *navigator*.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Barzotti 64.092, osserva come il funzionamento dei centri per l'impiego regionali si sia rivelato sostanzialmente fallimentare, laddove occorre piuttosto proseguire nell'esperienza virtuosa dei cosiddetti *navigator*, grazie ai quali sono stati stipulati finora circa 500.000 contratti di lavoro.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo anch'egli sull'articolo aggiuntivo Barzotti 64.092, fa notare come la questione da esso affrontata si ricolleggi solo parzialmente alla tematica del reddito di cittadinanza, tanto più alla luce della volontà del Governo attuale di prevederne la soppressione, dal momento che compito precipuo dei *navigator* è stato non già quello di trovare un impiego alle persone, bensì quello di accompagnare queste ultime in percorsi di formazione che tuttavia, anche a causa dello scarso funzionamento dei centri regionali per l'impiego, non hanno avuto un grande successo. Chiede pertanto un accantonamento della proposta emendativa in esame, segnalando agli esponenti di mag-

gioranza come la valorizzazione del personale qualificato degli ex *navigator* costituisce un fattore fondamentale anche in vista del pieno conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Barzotti 64.092.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 64.039, recante proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo Ilva, una misura che muove nella direzione di sostenere i soggetti più deboli operanti in aree svantaggiate del nostro Meridione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 64.039.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento Richetti 65.6.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zanella 65.020, di cui è cofirmatario, volto al rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, che in particolare prevede l'adozione da parte di regioni e province autonome di piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, finalizzati ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità. Nel rilevare che la proposta emendativa in esame appare suscettibile di determinare indirettamente anche un minor aggravio di oneri per il sistema sanitario nazionale, segnala altresì che l'assegno di cura in realtà potrebbe favorire una maggiore integrazione del paziente anziano nella società, a fronte di un sistema basato sulle RSA, il cui modello gestionale a suo giudizio necessita invece di un radicale ripensamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanella 65.020.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 65.08, recante misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali, chiede ai relatori e al Governo la motivazione dell'invito al ritiro in precedenza su di esso formulato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, pur condividendo la *ratio* della proposta emendativa in argomento, anche alla luce delle obiettive esigenze di personale registrate negli enti locali, fa tuttavia presente che si è ritenuto opportuno non affrontare tale tematica all'interno del disegno di legge di bilancio.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto che da parte dei relatori non sussiste una contrarietà di ordine finanziario o di appartenenza politica, osserva che la proposta emendativa in esame incrocia anche le questioni relative al PNRR e alla definizione dei LEP e, qualora approvata, consentirebbe di sottrarre la spesa di personale degli enti locali agli eccessivi vincoli cui la stessa risulta soggetta in base alla disciplina vigente. Ciò considerato, nell'invitare i relatori e il Governo a modificare il parere in precedenza espresso, si riserva, qualora l'articolo aggiuntivo 65.08 non dovesse essere accolto, di presentare sulla materia un apposito ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, interviene per ricordare all'onorevole Guerra la facoltà di presentare sulla materia un apposito ordine del giorno per l'esame in Assemblea. Si dichiara comunque disponibile ad accantonare l'articolo aggiuntivo Guerra 65.08, senza però assicurare l'esito delle valutazioni che saranno effettuate in merito.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur apprezzando la disponibilità della relatrice, accede all'invito a presentare sul punto un apposito ordine del giorno.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Guerra 65.08.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni in merito alla tempistica di arrivo degli emendamenti bollinati, che il Governo aveva assicurato sarebbe stata breve. Teme, in proposito, che il reale intento del Governo sia quello di conferire mandato al relatore su un pacchetto preconfezionato di norme, senza consentire un adeguato confronto, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, comunica che il Governo, che ha appena consegnato un primo pacchetto di emendamenti, è in procinto di consegnare anche il secondo pacchetto. Autorizza, dunque, la distribuzione dell'emendamento 51.1000 del Governo (*vedi allegato*), in attesa che pervengano gli altri emendamenti annunciati.

Francesco SILVESTRI (M5S) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Serracchiani in ordine all'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio. Esprimendo, inoltre, perplessità sulla condotta del Governo, che a suo avviso sottende il reale intento di frenare la discussione e conferire il mandato ai relatori su un pacchetto di norme immutabile. Ritene che ciò costituisca un *vulnus* rispetto a un principio di equilibrio, che è necessario salvaguardare, tra maggioranza e opposizione.

Claudio MANCINI (PD-IDP), in considerazione della presenza, all'interno del pacchetto testé distribuito, di norme a carattere fortemente localistico, chiede se sulle stesse sia già stato svolto il prescritto vaglio di ammissibilità.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza aveva determinato lo svolgimento del vaglio di ammissibilità solo suc-

cessivamente al deposito di entrambi i pacchetti preannunciati.

Marco GRIMALDI (AVS) si rammarica per la mancata inclusione, all'interno del pacchetto di emendamenti distribuito, di norme sollecitate da ANCI, regioni e province, nonché di norme a sostegno del teleriscaldamento.

Virginio MEROLA (PD-IDP), illustrando l'emendamento 69.7 a sua prima firma, evidenzia che le transazioni tramite POS costituiscono ormai la modalità di pagamento più diffusa e che, al contrario, la scelta di innalzare il tetto per i pagamenti in contanti risulta anacronistica e in controtendenza rispetto alla politica di lotta all'evasione condotta dai precedenti Governi nel nostro Paese, a forte vocazione turistica. Invita pertanto il Governo a rivedere il parere espresso sul suo emendamento, chiedendone l'accantonamento.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia i richiami formulati dall'Unione europea, dalla Banca d'Italia, dalla Corte dei conti e dall'Anac sull'ineluttabile processo di smaterializzazione in corso. La scelta del Governo di ridurre la possibilità di ricorrere all'uso del POS appare in forte controtendenza rispetto a un modello di innovazione ormai radicato. Chiede, pertanto, quali siano i reali intendimenti del Governo al riguardo.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) esprime il proprio dissenso rispetto alla scelta del Governo di limitare la possibilità di accedere alle transazioni elettroniche, che reputa in controtendenza rispetto a un percorso culturale che il nostro Paese ha ormai avviato e che, in altri Paesi come gli Stati Uniti d'America, ha già raggiunto un traguardo avanzato.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 69.7.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dopo aver verificato, su richiesta di alcuni deputati, l'esito della

precedente votazione, conferma la reiezione dell'emendamento Merola 69.7.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 69.17 a sua prima firma, volto a sopprimere il previsto innalzamento del limite all'uso dei contanti introdotto alla lettera *b*) dell'articolo 69. A riguardo ritiene che in queste ultime settimane si sia assistito ad una bizzarra narrazione su presunti turisti che vogliono effettivamente andare in giro e pagare tali cifre in contanti. Nel ritenere che tale scelta del Governo dia un'immagine assai negativa del Paese, evidenzia l'importanza della tracciabilità delle transazioni al fine di rafforzare la lotta all'evasione fiscale nonché per contenere il fenomeno dell'economia sommersa, così come evidenziato anche in un recente studio della Banca d'Italia. Insiste quindi per la votazione dell'emendamento in esame.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 69.11, ritiene che l'articolo 69 avrebbe dovuto essere stralciato dal disegno di legge anche sulla base delle criticità evidenziate nel corso delle audizioni, dove numerosi soggetti auditi, tra cui la Corte dei conti e la Banca d'Italia, hanno evidenziato la necessità di procedere con coerenza nell'intervenire con misure di contrasto al fenomeno dell'evasione.

Più in generale ritiene che il Governo con questa manovra abbia scritto norme imbarazzanti se non addirittura pericolose come la *flat tax* per i lavoratori autonomi. Cita quindi alcuni passaggi specifici della memoria depositata dalla Corte dei conti stigmatizzando le recenti dichiarazioni del Viceministro Leo. Ritiene altresì grave anche la mancanza di sanzioni per gli esercenti che si rifiutino di ricevere pagamenti digitali, ricordando come fra le riforme previste nel PNRR vi sia proprio il potenziamento delle strutture chiamate a combattere l'evasione fiscale. Nel ricordare anche i recenti scandali balzati all'attenzione della stampa, chiede ai relatori e al Governo un'ulteriore riflessione sull'efficacia delle previste misure, che certamente non aiutano la lotta all'evasione fiscale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'emendamento a sua firma 69.14, dichiara innanzitutto di condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti nel dibattito. In particolare ritiene che la norma prevista all'articolo 69, che incrementa il limite per l'uso del contante, non solo aiuti l'evasione fiscale ma è in realtà volta a favorire proprio coloro che hanno già evaso. Infine sottolinea anche l'opportunità di non trascurare i costi a carico degli esercenti proprio per l'uso del contante.

Claudio MANCINI (PD-IDP) chiede alla presidenza di procedere alla votazione nominale degli identici emendamenti Torto 69.11, Dell'Olio 69.14 e Grimaldi 69.17.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, chiarisce che secondo le norme del Regolamento della Camera nell'ambito delle votazioni in sede referente è possibile solo richiedere la verifica dell'esito della votazione mediante appello nominale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Torto 69.11, Dell'Olio 69.14 e Grimaldi 69.17.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che è in distribuzione l'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo (*vedi allegato*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che dal momento che risulta presentata anche l'ulteriore proposta emendativa del Governo in materia fiscale, sia opportuno convocare l'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di decidere l'organizzazione per il prosieguo dei lavori della Commissione. Esprime quindi rammarico per il ritardo nella presentazione delle proposte emendative da parte del Governo, ritenendo in ogni caso che il sottosegretario Freni che aveva garantito altre tempistiche lo abbia fatto in assoluta buona fede.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ritenere che l'emendamento del Governo che contiene misure per il Sud preveda ingenti risorse, giudica opportuno che il Governo debba illustrare nel dettaglio le misure contenute negli emendamenti presentati in questa fase.

Daniela TORTO (M5S) si associa alla richiesta di convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di discutere l'ulteriore prosieguo dei lavori della Commissione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) evidenzia con rammarico come da un rapido esame del contenuto degli emendamenti presentati da parte del Governo emerga che essi riproducono sostanzialmente il contenuto degli articoli aggiuntivi Provenzano 70.05 e 70.04 nonché dell'articolo aggiuntivo Furfaro 96.012, sui quali i relatori e il Governo hanno già espresso parere contrario.

A tale riguardo ritiene di dover definire tale metodo di lavoro un'assoluta presa in giro nei confronti delle opposizioni, cui sono state garantite alcune riformulazioni. Ritiene pertanto che tale comportamento del Governo renda assai complicato il prosieguo dei lavori della Commissione, dal momento che la maggioranza e il Governo solo apparentemente dichiarano di voler ricercare la condivisione di alcune scelte. Ricorda in proposito come nella manovra in discussione c'erano alcune gravi lacune che andavano colmate anche prendendo in considerazione alcuni importanti emendamenti presentati dall'opposizione, senza per questo appropriarsi del contenuto dei medesimi emendamenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, sospende quindi la se-

duta e avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si intende immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle 21.45, riprende alle 22.20.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che il Governo ha depositato l'articolo aggiuntivo 18.01000 e l'emendamento 51.1000.

Al riguardo, fa presente che, in ragione della materia trattata l'emendamento 51.1000 risulta inammissibile, limitatamente alla lettera *h*), capoverso Art. 146-*bis*, che reca disposizioni per valorizzare l'arteria stradale Asse attrezzato Chieti-Pescara e favorire l'adempimento delle connesse posizioni debitorie in capo al locale Consorzio per lo sviluppo industriale in liquidazione; l'articolo aggiuntivo 18.01000 risulta inammissibile, limitatamente alla lettera *r*), capoverso Art. 146-*quater*, che prevede l'inserimento del comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco dei comuni i cui terreni sono esenti dall'IMU.

Avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 51.1000 e 18.01000 del Governo è fissato alle ore 15 di domenica 18 dicembre 2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a domenica 18 dicembre 2022 alle ore 10.

La seduta termina alle 22.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30, dalle 17.10 alle 17.45 e dalle 21.45 alle 22.20.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 18.01000 E 51.1000 DEL GOVERNO**

ART. 18.

*Apportare le seguenti modifiche:**a) dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

« Art. 18-bis.

(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. »;

b) all'articolo 24, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio individuati all'articolo 1,

comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;

c) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile

rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

d) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

« 1. Al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti".

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbliga-

zioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.".

3. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 dal presente articolo:

a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato è ammesso in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023 ».

e) all'articolo 29, nel comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce

'Tabacchi lavorati', lettera *c*), dell'Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico.”;

2) alla lettera *a*), dopo il numero 2), inserire il seguente:

“2.1) nel comma 5, alla lettera *c*), le parole: 'euro 130' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 140’”;

3) alla lettera *a*), sostituire il numero 3) con il seguente:

“3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall'anno 2025.”;

4) dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

“*c-bis*): all'articolo 62-*quater*.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

1.1) nella lettera *c*), le parole: 'da uno Stato dell'Unione europea', sono sostituite dalle seguenti: 'da un altro Stato dell'Unione europea';

1.2) dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

'*c-bis*) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-*bis* ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.';

2) al comma 3, dopo le parole: 'dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli', sono aggiunte le seguenti: 'all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono

realizzati i prodotti di cui al comma 1.' e dopo le parole: 'Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,', sono aggiunte le seguenti: 'l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,';

3) al comma 4, le parole: 'da uno Stato dell'Unione europea', sono sostituite dalle seguenti: 'da un altro Stato dell'Unione europea';

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

'4-*bis*. Il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis*), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-*ter*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-*bis*, attribuendo altresì un codice d'imposta.';

5) al comma 5, dopo le parole: 'Per il fabbricante', sono inserite le seguenti: 'e

il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis*);

6) al comma 6, le parole: 'ai commi 3 e 4', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 'ai commi 3, 4 e 4-*bis*';

7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2 e il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis*), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera *c-bis*), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale.';

8) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

'9-*bis*. Il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis*), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Paesi terzi, la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

9-*ter*. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a*) e *c-bis*), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.';

9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per

l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.';

10) al comma 13, nella lettera *a*), dopo le parole: 'dei prodotti di cui al comma 1', sono aggiunte le seguenti: ', anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*';

11) il comma 16 è sostituito dal seguente:

'16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis*, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a*) e *c-bis*).'.

5) sostituire la lettera *d*) con la seguente:

'*d*) all'Allegato I, alla voce: 'Tabacchi lavorati', la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

'*c*) sigarette 49,50 per cento' e la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

'*d*) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,00 per cento' ».

f) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera *c-quinquies*) è inserita la seguente:

“*c-sexies*) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. Ai fini della presente lettera per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni;” ».

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate fino alla medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza trova applicazione l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico. ».

g) all'articolo 34, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

« 1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare apposita istanza di emersione secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma,

indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

4. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;

h) dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

« Art.37-bis.

1. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.” ».

i) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, dopo le parole: riguardanti le dichiarazioni sono aggiunte le seguenti: validamente presentate.

l) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.”;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

“12-bis. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 12, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.”;

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 12-bis e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 14.” »;

m) all'articolo 46:

a) nel comma 1:

1) sostituire le parole: « 31 gennaio 2023 » con le seguenti: « 31 marzo 2023 »;

2) dopo le parole: « 31 dicembre 2015 » inserire le seguenti: « dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali »;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Fermo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6-bis del presente articolo, relativamente

ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 1 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. »;

c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6-bis. Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 6 del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; tale annullamento non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

6-ter. Gli enti creditori di cui al comma 6 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis, con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la

medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali.

6-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-*bis* del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. ».

n) *all'articolo 47:*

a) nel comma 16, sopprimere la lettera e);

b) sostituire il comma 17 con il seguente:

« 17. Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. ».

o) dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

« Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione)

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici stru-

mentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, *demand & delivery* riscossione enti e contribuenti, *demand & delivery* servizi *corporate*, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 6 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni speciali. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione.

2. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 1 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni.

3. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, è trasferito a Sogei S.p.a. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.a. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposizione fiscale.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative di cui ai commi 1 e 3. ».

p) dopo l'articolo 51, inserire i seguenti:

« Art. 51-*bis*.

(Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “entro il 31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”.

2. All’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: “Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.

Art. 51-ter.

1. All’articolo 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. ».

q) *dopo l’articolo 110, inserire il seguente:*

« Art. 110-bis.

(Accademia dei Lincei)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 58-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l’Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, si applicano le disposizioni di cui all’articolo

1, commi 759, lettera *g*), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Ai fini del ristoro ai comuni interessati delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l’anno 2023 da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali. ».

r) *dopo l’articolo 146, inserire i seguenti articoli:*

Art. 146-bis.

(Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell’ILIA)

1. All’articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inserite, alla fine, le seguenti parole: « Per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 riguardante l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). ».

2. All’articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « nonché all’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, istituita con la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 146-ter.

(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel « Prospetto » di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019).

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Con decreto del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al penultimo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della presente legge, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal precedente comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della presente legge. ».

Art. 146-*quater*.

(Inserimento del comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco dei comuni i cui terreni sono esenti dall'IMU)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2023, l'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Campofelice di Fitalia.

2. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dell'esenzione di cui al comma 1, il Ministero dell'interno attribuisce al comune di Campofelice di Fitalia il contributo di 115 mila euro, a decorrere dall'anno 2023.

Art. 146-*quinquies*.

(Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 818 le parole: « di comuni » sono eliminate.

Art. 146-*sexies*.

(Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale)

1. L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Conseguentemente:

dopo il comma 4 dell'articolo 152, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, missione 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 5 Regolazioni contabili, restituzioni e di imposte, U.d.V. 1.4, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -29.000.000;
CS: -29.000.000.

2024:

CP: -29.000.000;
CS: -29.000.000.

2025:

CP: -29.000.000;
CS: -29.000.000.

Sino al 2031.

18.01000. Il Governo.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera r), capoverso Art. 146-*quater*)

Relazione Tecnica

Art. 18-bis. La norma in esame dispone, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

L'agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'art. 1, comma 56, della legge n. 208/2015 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 dall'art. 9 del D.L. 244/2016.

Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2021, risulta un ammontare di spesa detraibile effettuata nel 2016, primo anno di applicazione, pari a 30,3 milioni di euro. Applicando l'aliquota di detrazione del 50% e ripartendo la spesa per le 10 quote annuali si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di -1,5 milioni di euro.

Ipotizzando l'entrata in vigore della norma per il 2023, si stimano i seguenti effetti di cassa:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF	0,0	-2,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	1,1	0,0

Milioni di euro

Art. 24 comma 2. L'emendamento interviene all'art. 24 al fine di escludere gli immobili merce e gli immobili strumentali dal computo della soglia che rende le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari assoggettate a imposizione nel territorio dello Stato. Inoltre, viene previsto anche un chiarimento circa l'ambito applicativo in riferimento alle plusvalenze realizzate dagli OICR non residenti. Alla misura, coerentemente alla misura originaria, non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 27, comma 1. La disposizione prevede una serie di chiarimenti e precisazioni circa l'applicazione della misura originaria. In particolare, vengono chiariti alcuni aspetti applicativi dell'opzione per l'affrancamento delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con specifico riguardo al soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle modalità di esercizio dell'opzione e all'ambito oggettivo di applicazione. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, dato il tenore chiarificatorio della stessa.

Art. 28 La disposizione prevede di escludere dalla platea dei soggetti passivi del contributo di cui all'articolo 28 del presente disegno di legge le società per le quali la quota dei ricavi relativa al codice attività oggetto della misura risulti inferiore al 75% dei ricavi complessivi.

Ai fini della stima, mantenendo invariata la metodologia utilizzata per la valutazione degli effetti dell'art. 28, sono state acquisite dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili le informazioni relative ai codici attività ATECO 2007 ed i relativi volumi d'affari. L'analisi di queste informazioni ha permesso di individuare i soggetti con contabilità IVA separate per i quali l'attività principale pesa, in termini di volume d'affari, meno del 75% rispetto al volume d'affari complessivo (approssimando tale dato al livello dei ricavi).

L'esclusione dei soggetti con attività prevalente inferiore al 75% produrrebbe un minor gettito stimato pari a circa 18,2 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione, inoltre, limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del DL 21/22 ai soli soggetti che nel corso dell'anno 2021 hanno realizzato almeno il 75 per cento



del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi.

Ai fini della stima, analizzando le dichiarazioni IVA relative all'anno 2020 dei contribuenti, è stata considerata la percentuale del volume di affari associata alle attività oggetto del contributo rispetto al totale. Sono stati esclusi i soggetti con una prevalenza inferiore al 75%.

La platea dei soggetti è limitata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento del contributo, in relazione ai quali il contributo stimato a legislazione vigente era pari a 3.147 milioni di euro. La modifica introdotta produce un minor gettito di circa 1,9 milioni di euro.

La disposizione, prevede anche che al fine del calcolo della base imponibile del contributo non rilevino le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti tenuti al versamento del contributo ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37.

La disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto che l'applicazione della misura di esclusione si applica alle sole operazioni intercorse tra i soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello stesso contributo, con un conseguente effetto compensativo.

Infine, viene disposto che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive quelle non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.

La misura non determina effetti in quanto tende a consolidare quanto già espresso dalla circolare n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Nel complesso la disposizione comporta oneri per circa 20,1 milioni di euro nel 2023.

Art. 29. La disposizione interviene sulla modalità di calcolo della componente specifica dell'accisa sulle sigarette come novellata dall'articolo 29 del DDL di bilancio 2023, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico pari a 28 euro per kg per l'anno 2023 (in luogo di 36 euro per kg), pari a 28,2 euro per kg per l'anno 2024 (in luogo di 36,50 euro per kg) e pari a 28,7 euro per kg a partire dal 2025 (in luogo di 37 euro per kg). Inoltre, la medesima disposizione interviene sulla modalità di calcolo della componente ad valorem dell'accisa sulle sigarette, come novellata dal predetto articolo 29, attribuendo alla percentuale del prezzo di vendita per il calcolo di tale componente un valore pari al 49,5 a partire dall'anno 2023, in luogo di un valore pari a 47,5 a partire dal medesimo anno. Infine, la disposizione interviene sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, rideterminando la percentuale da utilizzare per il suo calcolo nel 98,10 in luogo del 96,22 per l'anno 2023, nel 98,50 in luogo del 96,50 per l'anno 2024 e nel 98,6 in luogo del 96,90 a partire dall'anno 2025 (numeri 1, 3 e 5).

Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta, di seguito, un prospetto contenente la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo agli anni 2023 e seguenti, con riferimento all'accisa sulle sigarette.

Regime Attuale											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	1,03	155,50	39,22	82,19	12.408,90	3.129,76	15.538,66	
4,40	220	0,00%	1.384	3,28	155,05	39,67	4.539,65	214.595,40	54.904,87	269.500,27	
4,50	225	0,29%	178.660	7,78	154,15	40,57	1.389.971,69	27.540.377,34	7.248.219,97	34.788.597,31	
4,60	230	1,49%	911.828	12,28	153,24	41,48	11.197.244,65	139.728.482,88	37.822.614,66	177.551.097,53	
4,70	235	2,03%	1.240.409	16,78	152,34	42,38	20.814.061,34	188.969.891,63	52.568.529,18	241.532.421,01	
4,80	240	6,90%	4.215.239	21,28	151,44	43,28	89.700.282,73	638.355.771,44	182.435.537,43	820.791.308,87	
4,90	245	5,51%	3.364.084	25,78	150,54	44,18	86.726.097,89	506.429.277,62	148.625.252,33	655.054.529,95	
5,00	250	44,64%	27.270.243	29,56	150,36	45,08	806.108.389,11	4.100.353.768,15	1.229.342.563,64	5.329.696.331,79	
5,16	258	0,00%	99	31,22	154,46	46,52	3.092,47	15.299,88	4.607,99	19.907,87	
5,20	260	6,44%	3.934.568	31,63	155,48	46,89	124.450.397,23	611.746.688,61	184.491.910,40	796.238.599,01	
5,30	265	0,33%	200.061	32,67	158,04	47,79	6.535.992,87	31.617.640,44	9.560.915,19	41.178.555,63	
5,40	270	2,19%	1.336.319	33,71	160,60	48,69	45.047.297,31	214.612.754,31	65.065.348,74	279.678.103,05	
5,50	275	13,75%	8.398.553	34,74	163,17	49,59	291.765.747,20	1.370.391.968,07	416.484.266,08	1.786.876.234,15	
5,60	280	2,98%	1.823.127	35,78	165,73	50,49	65.231.484,06	302.146.837,71	92.049.682,23	394.196.519,94	
5,70	285	0,00%	15	36,82	168,29	51,39	537,57	2.457,03	750,29	3.207,33	
5,80	290	0,05%	29.377	37,85	170,85	52,30	1.111.908,85	5.019.012,61	1.536.402,46	6.555.415,07	
5,90	295	1,44%	879.965	38,89	173,41	53,20	34.221.855,96	152.594.806,95	46.814.161,41	199.408.968,36	
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,92	175,98	54,10	288.129.464,64	1.270.165.911,52	390.476.053,04	1.660.641.964,56	
6,20	310	0,12%	74.851	42,00	181,10	55,90	3.143.742,00	13.555.516,10	4.184.170,90	17.739.687,00	
6,50	325	0,02%	14.531	45,10	188,79	58,61	655.339,08	2.743.269,73	851.650,19	3.594.919,92	
Totale	100,00%		61.091.065				1.876.237.528,50	9.576.210.736,54	2.869.620.670,74	12.445.831.407,27	



Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Ai fini della stima degli effetti di gettito determinati dalla disposizione in esame, si riportano, in primo luogo, i seguenti prospetti contenenti le stime, con riferimento all'accisa sulle sigarette, degli effetti di gettito, espressi in euro, relativi all'anno 2023, all'anno 2024 e all'anno 2025 e seguenti, che derivano dalle modifiche apportate alla normativa attualmente in vigore dall'art. 29 del DDL di bilancio 2023.

Anno 2023

Nuovo regime - 2023												
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA						
4,35	217,5	0,00%	80	-2,83	159,36	39,22	-225,83		12.716,93		3.129,76	15.846,68
4,40	220	0,00%	1.384	-0,58	158,91	39,67	-802,74		219.937,80		54.904,87	274.842,66
4,50	225	0,29%	178.660	3,92	158,01	40,57	700.345,63		28.230.003,40		7.248.219,97	35.478.223,37
4,60	230	1,49%	911.828	8,42	157,10	41,48	7.677.589,57		143.248.137,95		37.822.614,66	181.070.752,61
4,70	235	2,03%	1.240.409	12,92	156,20	42,38	16.026.082,99		193.751.870,18		52.568.529,18	246.320.399,36
4,80	240	6,90%	4.215.239	17,42	155,30	43,28	73.429.460,77		654.626.593,41		182.435.537,43	837.062.130,83
4,90	245	5,51%	3.364.084	21,92	154,40	44,18	73.740.731,80		519.414.643,71		148.625.252,33	668.039.896,04
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,17	154,75	45,08	686.392.021,44		4.220.070.135,82		1.229.342.563,64	5.449.412.699,46
5,16	258	0,00%	99	27,13	158,55	46,52	2.687,34		15.705,01		4.607,99	20.313,00
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,61	159,50	46,89	108.633.432,42		627.563.653,42		184.491.910,40	812.055.563,82
5,30	265	0,33%	200.061	28,83	161,88	47,79	5.767.758,63		32.385.874,68		9.560.915,19	41.946.789,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	30,06	164,25	48,69	40.169.734,71		219.490.316,91		65.065.348,74	284.555.665,65
5,50	275	13,75%	8.398.553	31,28	166,63	49,59	262.706.752,23		1.399.450.963,04		416.484.266,08	1.815.935.229,12
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,51	169,00	50,49	59.269.858,77		308.108.463,00		92.049.682,23	400.158.145,23
5,70	285	0,00%	15	33,73	171,38	51,39	492,46		2.502,15		750,29	3.252,44
5,80	290	0,05%	29.377	34,95	173,75	52,30	1.026.716,36		5.104.205,10		1.536.402,46	6.640.607,56
5,90	295	1,44%	879.965	36,17	176,13	53,20	31.828.349,96		154.988.312,95		46.814.161,41	201.802.474,36
6,00	300	11,81%	7.217.672	37,40	178,50	54,10	269.940.931,30		1.288.354.444,86		390.476.053,04	1.678.830.497,90
6,20	310	0,12%	74.851	39,85	183,25	55,90	2.982.812,35		13.716.445,75		4.184.170,90	17.900.616,65
6,50	325	0,02%	14.531	43,51	190,38	58,61	632.235,11		2.766.373,70		851.650,19	3.618.023,89
Totalli		100,00%	61.091.065				1.640.926.965,27		9.811.521.299,76		2.869.620.670,74	12.681.141.970,50
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime			0				235.310.563,23		235.310.563,23		-	235.310.563,23

Anno 2024

Nuovo regime - 2024												
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA						
4,35	217,5	0,00%	80	-3,89	160,42	39,22	-310,42		12.801,52		3.129,76	15.931,27
4,40	220	0,00%	1.384	-1,64	159,97	39,67	-2.269,83		221.404,88		54.904,87	276.309,75
4,50	225	0,29%	178.660	2,86	159,07	40,57	510.966,46		28.419.382,57		7.248.219,97	35.667.602,54
4,60	230	1,49%	911.828	7,36	158,16	41,48	6.711.052,17		144.214.675,36		37.822.614,66	182.037.290,01
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,86	157,26	42,38	14.711.249,55		195.066.703,61		52.568.529,18	247.635.232,80
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,36	156,36	43,28	68.961.307,59		659.094.746,59		182.435.537,43	841.530.284,01
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,86	155,46	44,18	70.174.802,25		522.980.573,26		148.625.252,33	671.605.825,59
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,67	155,25	45,08	672.756.899,84		4.233.705.257,42		1.229.342.563,64	5.463.047.821,06
5,16	258	0,00%	99	26,63	159,05	46,52	2.637,81		15.754,54		4.607,99	20.362,53
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,11	160,00	46,89	106.666.148,24		629.530.937,60		184.491.910,40	814.022.848,00
5,30	265	0,33%	200.061	28,33	162,38	47,79	5.667.728,13		32.485.905,18		9.560.915,19	42.046.820,37
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,56	164,75	48,69	39.501.575,45		220.158.476,17		65.065.348,74	285.223.824,91
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,78	167,13	49,59	258.507.475,50		1.403.650.239,77		416.484.266,08	1.820.134.505,85
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,01	169,50	50,49	58.358.295,27		309.020.026,50		92.049.682,23	401.069.708,73
5,70	285	0,00%	15	33,23	171,88	51,39	485,16		2.509,45		750,29	3.259,74
5,80	290	0,05%	29.377	34,45	174,25	52,30	1.012.028,00		5.118.893,46		1.536.402,46	6.655.295,92
5,90	295	1,44%	879.965	35,67	176,63	53,20	31.388.367,24		155.428.295,67		46.814.161,41	202.242.457,08
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,90	179,00	54,10	266.332.095,32		1.291.963.280,84		390.476.053,04	1.682.439.333,88
6,20	310	0,12%	74.851	39,35	183,75	55,90	2.945.386,85		13.753.871,25		4.184.170,90	17.938.042,15
6,50	325	0,02%	14.531	43,01	190,88	58,61	624.969,71		2.773.639,10		851.650,19	3.625.289,29
Totalli		100,00%	61.091.065				1.604.830.890,30		9.847.617.374,73		2.869.620.670,74	12.717.238.045,47
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime			0				271.406.638,20		271.406.638,20		-	271.406.638,20



Dall'anno 2025

Nuovo regime - 2025											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	-5,21	161,74	39,22	-415,76	12.906,85	3.129,76	16.036,61	
4,40	220	0,00%	1.384	-2,96	161,29	39,67	-4.096,76	223.231,61	54.904,87	278.136,68	
4,50	225	0,29%	178.660	1,54	160,39	40,57	275.135,78	28.655.213,24	7.248.219,97	35.903.433,22	
4,60	230	1,49%	911.828	6,04	159,48	41,48	5.507.439,55	145.418.287,98	37.822.614,66	183.240.902,63	
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,54	158,58	42,38	13.073.909,81	196.704.043,36	52.568.529,18	249.272.572,54	
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,04	157,68	43,28	63.397.192,30	664.658.861,87	182.435.537,43	847.094.399,30	
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,54	156,78	44,18	65.734.210,74	527.421.164,77	148.625.252,33	676.046.417,10	
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,04	155,88	45,08	655.576.646,62	4.250.885.510,64	1.229.342.563,64	5.480.228.074,28	
5,16	258	0,00%	99	26,13	159,55	46,52	2.588,28	15.804,07	4.607,99	20.412,06	
5,20	260	6,44%	3.934.568	26,61	160,50	46,89	104.698.864,06	631.498.221,78	184.491.910,40	815.990.132,18	
5,30	265	0,33%	200.061	27,83	162,88	47,79	5.567.697,63	32.585.935,68	9.560.915,19	42.146.850,87	
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,06	165,25	48,69	38.833.416,19	220.826.635,43	65.065.348,74	285.891.984,17	
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,28	167,63	49,59	254.308.198,77	1.407.849.516,50	416.484.266,08	1.824.333.782,58	
5,60	280	2,98%	1.823.127	31,51	170,00	50,49	57.446.731,77	309.931.590,00	92.049.682,23	401.981.272,23	
5,70	285	0,00%	15	32,73	172,38	51,39	477,86	2.516,75	750,29	3.267,04	
5,80	290	0,05%	29.377	33,95	174,75	52,30	997.339,64	5.133.581,82	1.536.402,46	6.669.984,28	
5,90	295	1,44%	879.965	35,17	177,13	53,20	30.948.384,52	155.868.278,39	46.814.161,41	202.682.439,80	
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,40	179,50	54,10	262.723.259,34	1.295.572.116,82	390.476.053,04	1.686.048.169,86	
6,20	310	0,12%	74.851	38,85	184,25	55,90	2.907.961,35	13.791.296,75	4.184.170,90	17.975.467,65	
6,50	325	0,02%	14.531	42,51	191,38	58,61	617.704,31	2.780.904,50	851.650,19	3.632.554,69	
Totale		100,00%	61.091.065				1.562.612.646,02	9.889.835.619,01	2.869.620.670,74	12.759.456.289,75	
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime			61.091.065	-	-	-	313.624.882,48	313.624.882,48	-	313.624.882,48	

Si evidenzia che, ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

In secondo luogo, si riportano i seguenti prospetti contenenti le stime, effettuate in base a quanto previsto dall'emendamento in parola, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, all'anno 2024 e all'anno 2025 e seguenti con riferimento all'accisa sulle sigarette.

Si evidenzia che, ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

In secondo luogo, si riportano i seguenti prospetti contenenti le stime, effettuate in base a quanto previsto dall'emendamento in parola, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, all'anno 2024 e all'anno 2025 e seguenti con riferimento all'accisa sulle sigarette.

Anno 2023

Nuovo regime 2023											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2023	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	-3,97	160,50	39,22	-316,81	12.807,90	3.129,76	15.937,66	
4,40	220	0,00%	1.384	-1,72	160,05	39,67	-2.380,55	221.515,60	54.904,87	276.420,47	
4,50	225	0,29%	178.660	2,78	159,15	40,57	496.673,69	28.433.675,34	7.248.219,97	35.681.895,31	
4,60	230	1,49%	911.828	7,28	158,24	41,48	6.638.105,95	144.287.621,58	37.822.614,66	182.110.236,23	
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,78	157,34	42,38	14.612.016,84	195.165.936,33	52.568.529,18	247.734.465,51	
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,28	156,44	43,28	68.624.088,48	659.431.965,69	182.435.537,43	841.867.503,12	
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,78	155,54	44,18	69.905.675,49	523.249.700,02	148.625.252,33	671.874.952,35	
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,28	154,64	45,08	689.391.748,20	4.217.070.409,07	1.229.342.563,64	5.446.412.972,70	
5,16	258	0,00%	99	29,97	155,71	46,52	2.968,65	15.423,70	4.607,99	20.031,69	
5,20	260	6,44%	3.934.568	30,41	156,70	46,89	119.650.223,83	616.546.862,01	184.491.910,40	801.038.772,41	
5,30	265	0,33%	200.061	31,53	159,18	47,79	6.307.923,33	31.845.709,98	9.560.915,19	41.406.625,17	
5,40	270	2,19%	1.336.319	32,66	161,65	48,69	43.644.162,86	216.015.888,76	65.065.348,74	281.081.237,50	
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,78	164,13	49,59	283.703.135,88	1.378.454.579,39	416.484.266,08	1.794.938.845,47	
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,91	166,60	50,49	63.645.363,57	303.732.958,20	92.049.682,23	395.782.640,43	
5,70	285	0,00%	15	36,03	169,08	51,39	526,04	2.468,57	750,29	3.218,86	
5,80	290	0,05%	29.377	37,15	171,55	52,30	1.091.345,15	5.039.576,32	1.536.402,46	6.575.978,77	
5,90	295	1,44%	879.965	38,27	174,03	53,20	33.676.277,39	153.140.385,52	46.814.161,41	199.954.546,93	
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,40	176,50	54,10	284.376.275,22	1.273.919.100,94	390.476.053,04	1.664.395.153,98	
6,20	310	0,12%	74.851	41,65	181,45	55,90	3.117.544,15	13.581.713,95	4.184.170,90	17.765.884,85	
6,50	325	0,02%	14.531	45,01	188,88	58,61	654.031,31	2.744.577,50	851.650,19	3.596.227,69	
Totale		100,00%	61.091.065				1.689.535.388,67	9.762.912.876,36	2.869.620.670,74	12.632.533.547,10	
Differenza								186.702.139,83			



Anno 2024

Nuovo regime 2024										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2024	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA				
4,35	217,5	0,00%	80	-4,98	161,51	39,22	-397,40	12.888,50	3.129,76	16.018,25
4,40	220	0,00%	1.384	-2,73	161,06	39,67	-3.778,43	222.913,48	54.904,87	277.818,35
4,50	225	0,29%	178.660	1,77	160,16	40,57	316.227,49	28.614.121,54	7.248.219,97	35.862.341,51
4,60	230	1,49%	911.828	6,27	159,25	41,48	5.717.159,93	145.208.567,60	37.822.614,66	183.031.182,25
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,77	158,35	42,38	13.359.203,85	196.418.749,32	52.568.529,18	248.987.278,50
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,27	157,45	43,28	64.366.697,24	663.689.356,93	182.435.537,43	846.124.894,36
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,77	156,55	44,18	66.507.950,17	526.647.425,34	148.625.252,33	675.272.677,67
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,27	155,65	45,08	661.848.802,56	4.244.613.354,70	1.229.342.563,64	5.473.955.918,34
5,16	258	0,00%	99	29,77	155,91	46,52	2.948,84	15.443,51	4.607,99	20.051,50
5,20	260	6,44%	3.934.568	30,21	156,90	46,89	118.863.310,16	617.333.775,68	184.491.910,40	801.825.686,08
5,30	265	0,33%	200.061	31,33	159,38	47,79	6.267.911,13	31.885.722,18	9.560.915,19	41.446.637,37
5,40	270	2,19%	1.336.319	32,46	161,85	48,69	43.376.899,16	216.283.152,46	65.065.348,74	281.348.501,20
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,58	164,33	49,59	282.023.425,19	1.380.134.290,08	416.484.266,08	1.796.618.556,16
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,71	166,80	50,49	63.280.736,17	304.097.583,60	92.049.682,23	396.147.265,83
5,70	285	0,00%	15	35,83	169,28	51,39	573,12	2.471,49	750,29	3.221,78
5,80	290	0,05%	29.377	36,95	171,75	52,30	1.085.469,80	5.045.451,66	1.536.402,46	6.581.854,12
5,90	295	1,44%	879.965	38,07	174,23	53,20	33.500.284,30	153.316.378,61	46.814.161,41	200.130.540,02
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,20	176,70	54,10	282.932.740,83	1.275.362.635,33	390.476.053,04	1.665.838.688,37
6,20	310	0,12%	74.851	41,45	181,65	55,90	3.102.573,95	13.596.684,15	4.184.170,90	17.780.855,05
6,50	325	0,02%	14.531	44,81	189,08	58,61	651.125,15	2.747.483,66	851.650,19	3.599.133,85
Totali		100,00%	61.091.065				1.647.199.815,20	9.805.248.449,83	2.869.620.670,74	12.674.869.120,57
Differenza								229.037.713,29		

Dal 2025

Nuovo regime dal 2025										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno dal 2025	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA				
4,35	217,5	0,00%	80	-5,68	162,21	39,22	-453,26	12.944,36	3.129,76	16.074,11
4,40	220	0,00%	1.384	-3,43	161,76	39,67	-4.747,26	223.882,31	54.904,87	278.787,18
4,50	225	0,29%	178.660	1,07	160,86	40,57	191.165,77	28.739.183,26	7.248.219,97	35.987.403,23
4,60	230	1,49%	911.828	5,57	159,95	41,48	5.078.880,51	145.846.847,01	37.822.614,66	183.669.461,67
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,07	159,05	42,38	12.490.917,62	197.287.035,55	52.568.529,18	249.855.564,73
4,80	240	6,90%	4.215.239	14,57	158,15	43,28	61.416.030,04	666.640.024,13	182.435.537,43	849.075.561,56
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,07	157,25	44,18	64.153.091,03	529.002.284,48	148.625.252,33	677.627.536,81
5,00	250	44,64%	27.270.243	23,57	156,35	45,08	642.759.632,32	4.263.702.524,95	1.229.342.563,64	5.493.045.088,58
5,16	258	0,00%	99	29,27	156,41	46,52	2.899,31	15.493,04	4.607,99	20.101,03
5,20	260	6,44%	3.934.568	29,71	157,40	46,89	116.896.025,98	619.301.059,86	184.491.910,40	803.792.970,26
5,30	265	0,33%	200.061	30,83	159,88	47,79	6.167.880,63	31.985.752,68	9.560.915,19	41.546.667,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	31,96	162,35	48,69	42.708.739,90	216.951.311,72	65.065.348,74	282.016.660,46
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,08	164,83	49,59	277.824.148,46	1.384.333.566,81	416.484.266,08	1.800.817.832,89
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,21	167,30	50,49	62.369.174,67	305.009.147,10	92.049.682,23	397.058.829,33
5,70	285	0,00%	15	35,33	169,78	51,39	515,82	2.478,79	750,29	3.229,08
5,80	290	0,05%	29.377	36,45	172,25	52,30	1.070.781,44	5.060.140,02	1.536.402,46	6.596.542,48
5,90	295	1,44%	879.965	37,57	174,73	53,20	33.060.301,58	153.756.361,33	46.814.161,41	200.570.522,74
6,00	300	11,81%	7.217.672	38,70	177,20	54,10	279.323.904,85	1.278.971.471,31	390.476.053,04	1.669.447.524,35
6,20	310	0,12%	74.851	40,95	182,15	55,90	3.065.148,45	13.634.109,65	4.184.170,90	17.818.280,55
6,50	325	0,02%	14.531	44,31	189,58	58,61	643.859,75	2.754.749,06	851.650,19	3.606.399,25
Totali		100,00%	61.091.065				1.609.217.897,62	9.843.230.367,41	2.869.620.670,74	12.712.851.038,15
Differenza								267.019.630,88		

Si evidenzia che, ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Dalle tabelle riportate sopra si evince che gli effetti sul gettito in termini di accisa sulle sigarette, derivanti dell'emendamento in esame, rispetto alla normativa attualmente in vigore, sono pari a 186,70 milioni di euro per il 2023, a 229,04 milioni di euro per il 2024 e a 267,02 milioni di euro a partire dal 2025.

Tenuto conto che gli effetti finanziari ascrivibili alla norma originaria erano pari a +235,31 milioni di euro per il 2023, a +271,41 milioni di euro per il 2024 e a + 313,62 milioni di euro a partire dal 2025, la disposizione in esame relativa alle sigarette determina effetti finanziari pari a -48,61 milioni di euro per il 2023, a -42,37 milioni di euro per il 2024 e a -46,6 milioni di euro a partire dal 2025.

Inoltre, la disposizione modifica le aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette, prevedendo un aumento dell'aliquota di base dal 59 al 60 per cento, a partire dall'anno 2023, e dell'accisa minima da € 130 a € 140 per kg a partire dal medesimo anno (numeri 2 e 5).

Il mercato dei trinciati per sigarette, per il 2023, è stimato in via prudenziale pari a 5.137.310 di kg. Tale stima è stata effettuata a partire dai dati di consumo del 2021 (5.303.303 di kg) ridotti per tener conto della flessione dei consumi dei trinciati per sigarette che si è verificata nei primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,13 per cento).



Ai fini della stima degli effetti finanziari, si tiene conto del fatto che il mercato dei trinciati per sigarette è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 130 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato. In particolare, si stima che 5 milioni di kg siano assoggettati ad aliquota minima e 137.310 kg ad aliquota ordinaria del 60 per cento.

Premesso quanto sopra, si riporta, di seguito, la tabella contenente i parametri utili alla stima del maggior gettito derivante dalla rimodulazione delle aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette.

	kg	€/kg				
Quantità stimate 2023	5.137.310	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2022	aliquota di base = 60%; accisa minima = 140 euro/kg 2023	differenza unitaria	maggiori entrate
Quantità stimate soggette a accisa minima	5.000.000	220	130	140	10	50 milioni di euro
Quantità stimate soggette a AO	137.310	237	139,8	141	1,2	0,16 milioni di euro
						50,16 milioni di euro

Pertanto, il maggior gettito derivante dalla modifica delle aliquote di accisa dei trinciati per sigarette è pari a 50,16 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

Quindi, gli effetti complessivi delle disposizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 rispetto alle stime relative a quanto stabilito dall'art. 29 del DDL di bilancio 2023 sono pari a +1,55 milioni di euro per l'anno 2023, a +7,79 milioni di euro per l'anno 2024 e +3,56 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

Infine, con la proposta normativa in esame, si provvede a modificare l'articolo 62-quater.1 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che disciplina l'imposta di consumo sui "prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo" (numero 4).

In particolare, tra le modifiche apportate, la principale, contenuta nel comma 2 della lettera c-bis) del predetto articolo 62-quater.1, prevede che i prodotti contenenti nicotina di cui al comma 1 del medesimo articolo che provengono da uno Stato dell'Unione europea, incluso quindi anche il nostro, potranno essere immessi in consumo da un soggetto appositamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il quale, acquistando i prodotti contenenti nicotina dal cedente di uno Stato dell'Unione e introducendoli nel proprio deposito, svolgerà la funzione di "distributore" o "grossista" degli stessi prodotti ai fini della successiva cessione alle rivendite o agli altri esercizi abilitati a venderli al pubblico. Inoltre, a seguito di tale modifica, nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 62-quater.1 si è specificato che i medesimi prodotti contenenti nicotina, solo qualora siano provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, possano essere immessi in consumo nel territorio nazionale per il tramite di un rappresentante fiscale del soggetto cedente unionale.

Si è quindi provveduto a modificare il comma 3 dell'articolo in questione e ad aggiungere un apposito comma 4-bis, allo scopo di delineare la procedura che devono rispettivamente seguire, per ottenere



l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti contenenti nicotina, i soggetti che intendono fabbricare i prodotti di cui al comma 1 e quelli che intendono ricevere i medesimi prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

Con il comma 4-ter viene completata la disciplina della procedura autorizzatoria avviata dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, ivi incluso il rappresentante fiscale del cedente unionale.

Per definire gli adempimenti del nuovo soggetto obbligato introdotto con il comma 2 della lettera c-bis) della proposta di modifica in esame, si è provveduto ad integrare il comma 5, inerente alla garanzia del pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta e il comma 9, il quale prevede che tale soggetto obbligato, al pari degli altri, sia tenuto a chiedere l'inserimento nella prevista tabella di commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina che intende immettere in consumo nel territorio dello Stato.

Con il comma 9-bis, si precisa che il soggetto "distributore" è abilitato solo a ricevere i prodotti di cui al comma 1, provenienti da Paesi dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la loro cessione alle rivendite di tabacchi e agli esercizi contemplati nel comma 13 dell'articolo 62-quater.1. Inoltre, nello stesso comma, si indica che, per i prodotti in questione che siano realizzati nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica ugualmente all'atto della relativa cessione alle predette rivendite ed esercizi, mentre, per i medesimi prodotti importati da Paesi terzi, essa si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

Il comma 9-ter dispone che sia prestata, da parte del soggetto mittente, una garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti, determinata in misura pari al 100 per cento della stessa imposta.

Il comma 10 dell'articolo 62-quater.1 inerente all'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti dei prodotti contenenti nicotina, viene aggiornato con la previsione dell'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di stabilire le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.

Infine, viene modificato l'ultimo comma dell'articolo 62-quater.1, il comma 16, al fine di demandare alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ivi prevista anche la fissazione del contenuto e delle modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione da rilasciare al soggetto "distributore", nonché l'individuazione della documentazione di accompagnamento e delle modalità con le quali i prodotti contenenti nicotina sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i soggetti fabbricanti dei prodotti in parola e i soggetti "distributori" degli stessi.

In merito agli aspetti di natura finanziaria delle disposizioni di cui al numero 4, si evidenzia che ad essa non si ascrivono ulteriori effetti in relazione al gettito erariale rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica concernente l'art. 3-novies della Legge 30 dicembre 2021, n. 228, in quanto le modifiche effettuate hanno natura amministrativa e procedurale.

Pertanto, gli effetti complessivi delle disposizioni in esame sono pari a +1,55 milioni di euro per l'anno 2023, a +7,79 milioni di euro per l'anno 2024 e +3,56 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

Art. 31. Al pari della norma introdotta con l'articolo 31 del DDL Bilancio 2023, anche l'emendamento in esame non è stimabile in termini finanziari, per cui allo stesso non si ascrivono effetti di gettito. Le eventuali entrate affluiscono al medesimo fondo.

Art. 34. Le modifiche apportate alle previsioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34 del DDL Bilancio 2023 hanno carattere essenzialmente redazionale e mirano a puntualizzare che l'emersione delle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, che non siano state oggetto di dichiarazione, avviene mediante presentazione di apposita istanza secondo il modello approvato da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; si tratta del medesimo provvedimento direttoriale a cui il comma 4 della norma in esame rinvia anche ai fini della definizione delle modalità di attuazione della



procedura di regolarizzazione ivi disciplinata. Alle modifiche introdotte dall'emendamento in esame non si ascrivono effetti di gettito.

Art. 37. La norma in esame, nel dar seguito all'interpretazione delle SS.UU. per quanto attiene la non applicabilità della previsione del comma 9bis.3 dell'articolo 6 del DLgs 471/97, dispone che anziché applicare la sanzione di cui al comma 1 del predetto articolo 6 (sanzione per indebita documentazione o registrazione) si applica la sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 6 (illegittima detrazione). Prudenzialmente alla presente disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

Art. 40. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica l'ambito di applicazione dell'articolo 40 già preso in considerazione in sede di stima degli effetti finanziari della originaria formulazione della norma.

Art. 42. La disposizione, con riguardo alle lettere a) b) c) comporta effetti positivi che prudenzialmente non vengono stimati, rinviando ai dati di consuntivo.

Le restanti parti del presente emendamento sono dirette a dare organicità alla definizione anticipata delle controversie tributarie, attualmente di numero rilevante, consentendo, innanzitutto, al giudice di verificare l'effettiva intenzione del contribuente di pervenire ad una vantaggiosa soluzione del contenzioso e nello stesso tempo contemperare l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad uno smaltimento dell'arretrato senza pregiudicare il gettito di entrata nelle casse erariali. Per tale motivo, la modifica di cui al comma 12 fissa un termine perentorio entro cui il contribuente ha l'onere di depositare la domanda di sospensione della controversia davanti al giudice competente, nonché la copia del versamento delle somme che è tenuto a pagare o, se beneficiario di una rateizzazione delle stesse, dell'importo della prima rata di quanto dovuto. Per effetto della richiesta e della prova del pagamento effettuato, per consentire l'accesso alla definizione agevolata del contenzioso tributario, il giudizio è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Si tratta di una disposizione di natura procedurale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi interventi, invece, di particolare rilievo, riguardano il giudizio di merito e di legittimità, sempre in relazione alla materia della definizione agevolata tributaria, per i quali si cerca di favorire lo smaltimento delle pendenze e l'eliminazione dell'arretrato con sensibili effetti organizzativi e assicurazione di immediate, concrete e dirette entrate per le casse dello Stato.

Viene, di conseguenza, introdotto il comma 12-bis e sostituito il comma 15 all'articolo 42 in esame. Nella specie, il comma 12-bis prevede che in caso di deposito di attestazione comprovante il versamento degli importi o della prima rata di cui si è detto riguardo al comma 12, si ha de plano l'estinzione del giudizio a seguito di decreto del Presidente della sezione o, se è stata fissata l'udienza per la decisione, a seguito di ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Si prevede che le spese processuali rimangano a carico del contribuente che ha presentato la richiesta di cui si è appena detto, non incidendo sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'estinzione del giudizio di cassazione, si rappresenta che la disposizione ha natura procedurale e non comporta riflessi negativi per la finanza pubblica, in quanto l'eventuale minor gettito di entrata che potrebbe derivare dalla mancata riscossione del contributo unificato, relativo alle fattispecie disciplinate dalla normativa in materia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del T.U. delle spese di giustizia per i ricorsi davanti alla Corte di cassazione, potrà essere ampiamente compensato dal contestuale versamento degli importi dovuti a seguito della richiesta di



definizione agevolata nonché dal venir meno degli effetti derivanti dai possibili esiti sfavorevoli per lo Stato, a seguito di soccombenza dell'ente tributario rappresentativo, che comporta maggiori oneri, quali la condanna alle spese processuali e di lite e l'eventuale risarcimento del contribuente.

Il nuovo comma 15, invece, disciplina, per i procedimenti dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis, le impugnazioni dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie, da proporre entro 60 giorni dalla notificazione di cui al comma 14. Infatti, sebbene i procedimenti siano dichiarati estinti, a seguito della presentazione dell'istanza di cui al predetto comma 12-bis, la concessione dell'agevolazione è subordinata, comunque, all'istruttoria della procedura di definizione che consente di acclarare la sussistenza dei requisiti. In caso di insussistenza è pronunciata la revocazione del provvedimento di estinzione.

La norma ha carattere procedurale e precettivo soggiacendo allo stesso regime previsto per le impugnazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 391-bis c.p.c. e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che le attività ad essa connesse, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.46. Introduce una differente applicazione (cd. annullamento parziale) della disposizione di stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, prevista dall'art. 46 del disegno di legge di bilancio 2023, per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

In particolare, per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali è previsto che l'annullamento automatico sia limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute.

Inoltre, sempre con riferimento ai carichi affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per quanto concerne le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981) e non investirà sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare.

Resta ferma la facoltà degli enti in argomento di deliberare con apposito provvedimento, avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la non applicazione della misura di annullamento parziale sopra descritto.

Per la quantificazione degli impatti dell'emendamento in commento, considerando prudenzialmente che nessuno di tali enti deliberi la non applicazione del cd. annullamento parziale, si è proceduto a stimare i minori effetti negativi rispetto a quelli già individuati nella relazione tecnica di accompagnamento allo stralcio previsto dall'art. 46 del disegno di legge di bilancio 2023, derivanti dalle limitazioni introdotte dall'emendamento stesso.

In particolare, con riferimento all'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alla definizione dei carichi pregressi prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. "Rottamazione-ter"), l'annullamento opera per la sola componente degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, lasciando al contribuente l'onere del pagamento della quota capitale o della sanzione nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. L'impianto normativo della misura agevolativa di definizione dei



carichi pregressi prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018, prevedeva già, infatti, l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, atteso che l'annullamento per i carichi affidati da tali enti sarà parziale invece che integrale, è stato determinato il minore impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento parziale dei carichi per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

In aggiunta ai minori impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stato, inoltre, stimato il minore impatto sulla quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto l'annullamento parziale non determina, sulle componenti escluse dal predetto annullamento, il venir meno del cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Infine, considerato che sui carichi oggetto dell'annullamento parziale rimangono dovute le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, è stata stimata la riduzione della misura del rimborso a carico dello Stato, in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032, previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 46 del disegno di legge di bilancio 2023.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6
Impatto su riscossione ordinaria	10,7	9,4	2,5	5,7	8,3	11,9	7,9	4,0	2,6	1,3	64,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	43,3	9,4	2,5	5,7	8,3	11,9	7,9	4,0	2,6	1,3	96,9
di cui:											
Erario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enti previdenziali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri enti	43,3	9,4	2,5	5,7	8,3	11,9	7,9	4,0	2,6	1,3	96,9
Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	1,72	0,25	0,05	0,08	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	2,21
Minori Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	55,0

Art. 47. L'emendamento elimina l'esclusione dal perimetro applicativo della misura agevolativa prevista dall'art. 47 del disegno di legge di Bilancio 2023 delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Al contempo, per tale fattispecie di crediti iscritti a ruolo, analogamente a quanto già previsto per le sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, il debitore che decida di aderire, con propria istanza, alla definizione agevolata dovrà corrispondere l'importo della sanzione, ma non sarà tenuto, per converso, a pagare gli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.



Per la quantificazione degli impatti dell'emendamento in commento, è stata considerata la situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere, relativi a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022 (in precedenza esclusi dalla possibilità di definizione agevolata), pari a circa 39 miliardi di euro, di cui 17 miliardi per interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981.

Basandosi sul tasso medio di adesione stimato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio 2023 (1,84%) è stato determinato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa per tale fattispecie di carichi.

Analogamente a quanto previsto nella citata Relazione Tecnica, infine, è stata stimata la flessione della riscossione ordinaria legata alla quota parte delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali che si stima sarebbero state prevedibilmente rimosse, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento e la correlata riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dall'emendamento in commento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Gettito atteso Rottamazione-Quater	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
Erario	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,5
Enti previdenziali	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5
Altri enti	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione Quater	-93,1	-77,1	-53,0	-49,8	-46,8	-42,1	-32,7	-21,1	-9,4	-2,3	-427,4
Erario	-45,6	-37,8	-26,0	-24,4	-22,9	-20,6	-16,0	-10,3	-4,6	-1,1	-209,3
Enti previdenziali	-31,7	-26,2	-18,0	-16,9	-15,9	-14,3	-11,1	-7,2	-3,2	-0,8	-145,3
Altri enti	-15,8	-13,1	-9,0	-8,5	-8,0	-7,2	-5,6	-3,6	-1,6	-0,4	-72,8
TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-12,1	3,9	28,0	31,2	34,2	-42,1	-32,7	-21,1	-9,4	-2,3	-22,4
Erario	-5,9	1,9	13,7	15,3	16,8	-20,6	-16,0	-10,3	-4,6	-1,1	-10,8
Enti previdenziali	-4,2	1,3	9,5	10,6	11,6	-14,3	-11,1	-7,2	-3,2	-0,8	-7,8
Altri enti	-2,0	0,7	4,8	5,3	5,8	-7,2	-5,6	-3,6	-1,6	-0,4	-3,8

Minore quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	-3,7	-2,0	-1,0	-0,7	-0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	-8,0
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Art. 50-bis. La norma in commento prevede, al fine di ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, la cessione del ramo di azienda.

Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione.

L'operazione, come previsto dal comma 5 della presente disposizione, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i corrispettivi contrattuali previsti per l'erogazione dei servizi informatici da parte di Sogei S.p.A. sono definiti dai rapporti convenzionali sottoscritti tra le parti (ai sensi del comma 2) e la spesa annuale è fissata sulla base del budget approvato dall'Ente. Risulta



pertanto sufficiente, a legislazione vigente, lo stanziamento annuale introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dell'agente di riscossione nazionale.

Art. 51-bis. La disposizione – al comma 1 – proroga il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 – attualmente fissato al 31 ottobre 2023 dall'articolo 38 del decreto-legge n. 144 del 2022, come modificato dalla legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 – entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle entrate la apposita richiesta.

La misura non determina effetti dato che la proroga riguarda un adempimento comunicativo che non incide sul riversamento che avviene sempre nella stessa annualità.

Relativamente alla misura di cui al comma 2 non si ascrivono effetti, dato il tenore procedurale della stessa.

Art. 51-ter. La disposizione interviene all'articolo 8 del DL 73/2022, limitando l'ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

In particolare, con l'intervento in esame non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale dell'intervento

Art. 110-bis. Il comma 1 della proposta normativa in esame, avente natura interpretativa, chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 328, della legge n. 205/2017, come modificato dall'articolo 58-quater del D.L. n. 124/2019. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Accademia dei Lincei sia esente dalle imposte immobiliari anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali.

Il successivo comma 2 prevede però che, a decorrere dall'anno 2023, per l'Accademia dei Lincei trovano applicazione le disposizioni di esenzione previste ai fini IMU relativamente agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività indicate dall'articolo 7, comma 1 – lett. i) del D.Lgs n. 504/92.

Per la valutazione degli effetti finanziari si ritiene che, stante la previsione di cui al comma 2 in vigore dal 2023, la disciplina prevista dal comma 1 possa riguardare, in via retroattiva, i rapporti eventualmente pendenti, inclusi i contenziosi, relativamente all'IMU dovuta per gli immobili non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali dell'Accademia.

Al riguardo, sulla base degli ultimi dati catastali disponibili si stima un gettito IMU dovuto su base annua per gli immobili posseduti dall'Accademia ma che risultano locati ovvero non utilizzabili per le proprie finalità istituzionali di circa 0,65 milioni di euro.

Pur in assenza di dati puntuali circa i rapporti pendenti in corso, tenuto conto dei versamenti comunque effettuati, nell'ipotesi di giudizi per contenziosi in essere favorevoli ai Comuni, si stima un ammontare di minor gettito potenziale pari a 2,1 milioni di euro. Prudenzialmente la stima viene effettuata sull'intero ammontare, tenuto conto che i Comuni possono accertare anche l'imposta dovuta e non versata per la quota Stato.

In relazione alla previsione del comma 2 non si ascrivono sostanziali effetti ritenendo che gli eventuali effetti negativi siano in linea con quelli previsti a legislazione vigente dal citato comma 328 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017.

Ai fini del ristoro ai comuni interessati delle minori entrate, il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto ministeriale.



Art. 146-bis. Le disposizioni in esame adeguano la vigente normativa IMU al fine di tenere conto della L.R. n. 17/2022 con la quale la Regione Friuli Venezia-Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che dal 2023 sarà applicata nel territorio di tale Regione in sostituzione dell'IMU. Analogamente a quanto già previsto per l'IMI, istituita dalla Provincia di Bolzano, e per l'IMIS, istituita dalla Provincia di Trento, con la modifica al comma 772 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 si prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo in corso al 31 dicembre 2022, l'estensione all'ILIA delle vigenti disposizioni che regolano la deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità ai fini dell'IRAP. Al riguardo non si ascrivono oneri ulteriori per la finanza pubblica rispetto a quanto già indicato nelle attuali previsioni di bilancio in considerazione del carattere sostitutivo dell'ILIA rispetto all'IMU e della circostanza che per i fabbricati produttivi le aliquote massime dell'ILIA risultano inferiori a quelle dell'IMU.

Art. 146-ter. L'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che i comuni possono diversificare le aliquote IMU considerando solo le fattispecie individuate da un apposito prospetto da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora approvato ma che risulta in corso di definizione. Si osserva che la disposizione in esame ha natura procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Al fine di evitare criticità applicative, la proposta normativa di cui al secondo alinea precisa le aliquote IMU applicabili per gli immobili ubicati in comuni che non dovessero attenersi alle fattispecie definite dal decreto (una volta che il provvedimento sarà emanato). In particolare, si prevede che nel caso in esame saranno applicate le aliquote IMU di base.

Trattandosi di un'ipotesi meramente eventuale che troverebbe applicazione solo in caso di futuro inadempimento degli enti interessati alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Art. 146-quater. La proposta in esame estende ai terreni ubicati nel Comune di Campofelice di Fitalia l'esenzione IMU prevista dall'articolo 1, comma 758 - lettera d) - della legge n. 160/2019. L'agevolazione in esame riguarda i terreni posseduti e condotti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola. Per i terreni posseduti e condotti da tali soggetti, infatti, vige l'esenzione di cui alla lettera a) del medesimo comma 758. Sulla base dei dati relativi ai versamenti IMU afferenti i terreni interessati si stima una perdita di gettito su base annua di circa 115 mila euro, da ristorare al Comune di Campofelice di Fitalia.

Art. 146-quinquies La proposta in esame modifica il comma 818 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 precisando la portata della disposizione relativa all'applicazione del canone unico patrimoniale nelle strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. La disposizione recepisce il corrente indirizzo interpretativo del MEF e non si ascrivono effetti in termini di gettito complessivo.

Art. 146-sexies La disposizione in esame ha carattere procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Art. 152, comma 4bis. L'emendamento aggiunge un comma che destina le maggiori entrate derivanti dalle modifiche di cui sopra all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 18,375 milioni di euro per il 2024, 32,445 milioni di euro per il 2025, 38,845 milioni di euro per il 2026, 44,445 milioni di euro per il 2027,



0,945 milioni di euro per il 2032, 1,945 milioni di euro per il 2033, 4,545 milioni di euro per il 2034, 3,445 milioni di euro per il 2035 e 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

L'emendamento apporta una modifica di **sezione II** relativamente alla copertura degli oneri derivanti dalle modifiche di cui sopra, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, che vengono coperti mediante riduzione della missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma Regolazioni contabili, restituzioni e di imposte dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta le relative disponibilità, anche per gli anni successivi al 2025, nell'ambito degli stanziamenti previsti nel disegno di legge in esame.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 DIC. 2022



ART. 51.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 51, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 108, primo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 »;

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, quantificati in 1.467 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

1-*quater*. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

1-*quinqüies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;

b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 ».

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies* valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*septies*. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1 milione per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.;

b) *dopo l'articolo 92, inserire il seguente:*

« Art. 92-*bis*.

1. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

c) dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

« Art. 96-bis.

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. »;

d) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: "ex ospedale militare", sono inserite le seguenti: "nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2" »;

e) all'articolo 134:

1) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei anni successivi" e le parole: "per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023";

b) al comma 6, primo periodo, le parole: "di 60 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

c) al comma 6, secondo periodo, le parole: "dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2023".

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

8-quater. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziati dal comma 8-bis e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. »;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "di dicembre 2022" con le seguenti: "di dicembre 2023";

b) al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2023." »;

f) dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

« Art. 127-bis.

(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria. »;

g) *dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:*

« Art. 138-bis.

(Misure in favore dei comuni)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

2. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2025".

3. I termini di cui al primo periodo del comma 572 e di cui all'ultimo periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio e al 31 dicembre 2023.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. »;

h) *dopo l'articolo 146, inserire i seguenti:*

« Art. 146-bis.

(Asse attrezzato Chieti-Pescara)

1. Al fine di consentire l'acquisizione nel patrimonio statale del raccordo autostradale Chieti-Pescara, denominato "Asse Attrezzato", in gestione diretta dell'ANAS S.p.A., opera ritenuta di rilevante interesse nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in termini di strategicità per le aree metropolitane delle province di Pescara e di Chieti, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, finalizzata all'adempimento da parte del predetto Consorzio, in proprio quale debitore o mediante adempimento del terzo ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, delle seguenti posizioni debitorie:

a) società Farsura Costruzioni S.p.a., in fallimento, nella misura stabilita con decreto n. 510/ES del 25 marzo 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sentenza del Tribunale dell'Aquila del 23 agosto 2022;

b) adempimento delle obbligazioni individuate dalla sentenza n. 326 del 2001 della Corte d'Appello dell'Aquila;

c) ulteriori posizioni debitorie accertate con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

Art. 146-ter.

(Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno

2022, al comune ai di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 850.000 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. ».

51.1000. Il Governo.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera h), capoverso Art. 146-bis)

Relazione tecnica

Art. 51 Commi 1-bis e 1-ter. La proposta prevede la proroga del credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023. La normativa attualmente vigente agevola gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Dall'analisi degli ultimi dati disponibili delle compensazioni F24 nel 2022 del codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n.208" risulta che in riferimento al credito 2021 (che rispetto al 2020, anno della pandemia, presenta una crescita rilevante) le compensazioni ad oggi rilevate negli anni 2021-2022 sono pari a 1.467 milioni di euro.

Sotto il profilo finanziario, la proroga di un anno del credito Investimenti SUD determina una perdita di gettito di 1.467 milioni di euro per il 2023.

Agli relativi oneri, quantificati in 1.467 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art. 51 Commi 1-quater. La proposta emendativa prevede, al comma 1-quater, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, nonché, giuste le previsioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da parte di imprese operano nelle Zone logistiche semplificate ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

Il medesimo comma prevede che alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in euro 65,2 milioni per l'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Ai fini della quantificazione degli oneri, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2023 della normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al SUD (di cui all'art. 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015) e della normativa inerente le ZES (di cui all'art. 5, comma 2, del decreto - legge n. 50 del 2017), sono stati utilizzati, relativamente agli investimenti nelle ZES, i medesimi dati riportati nella relazione tecnica relativa all'articolo 57, comma 1, lettera b) del decreto - legge n. 77 del 2021.

In particolare, avendo riguardo ai dati ivi riportati (basati sull'analisi delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo 6906 - Credito di imposta investimenti ZES - art. 5, c. 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91) ed utilizzando i medesimi parametri (raddoppio degli investimenti agevolabili in considerazione del limite massimo del credito di imposta di 100 milioni di euro ed estensione dell'agevolazione anche all'acquisito di immobili strumentali agli investimenti), è stato stimato, in relazione all'anno 2023, un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente pari a 45,2 milioni di euro, in linea con gli importi stimati e coperti per gli anni 2021 e 2022.

Quanto ai maggiori oneri derivanti dall'estensione fino al 31 dicembre 2023 degli investimenti agevolabili nelle ZLS, quantificati in euro 20 milioni per l'anno 2023, si evidenzia che gli stessi corrispondono a quelli considerati in occasione dell'estensione della agevolazione in parola alle ZLS, con l'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 313, lett. c), nn. 1) e 2), della 27 dicembre 2019, n. 160, e valutati, anche ai fini della copertura finanziaria prevista dal comma 65-bis del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, in euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.



Art. 51 commi 1-quinquies. La proposta emendativa reca, alla lettera a) del comma 1 – bis, modifiche all’articolo 1, comma 185, della legge di bilancio 2021, allo scopo di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle maggiorazioni disposte dall’articolo 244 del decreto – legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge 234/2021 Legge di Bilancio 2022 utilizzando i dati delle dichiarazioni Redditi 2021, anno di imposta 2020, primo periodo nel quale sono presenti i dati dell’agevolazione specifica. La modifica proposta, tenuto conto della fruizione triennale del credito d’imposta, produrrebbe i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta R&S	- 55,2	- 55,2	-55,2	0

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 1-sexies** modifica l’articolo 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021 che ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023. Si riconosce il contributo anche in relazione alle spese documentate, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sostenute fino al 31 dicembre 2023. A tale fine, a copertura dell’onere, pari all’importo di euro 1 milione per l’anno 2024, che costituisce limite spesa, viene stabilita la corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 92-bis. La proposta in esame intende autorizzare la corresponsione di un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni della regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 96-bis. La proposta in esame è diretta a prevedere che per l’anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sia pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. Dal punto di vista finanziario la proposta risulta neutrale in quanto è stabilito che la sua entrata in vigore avvenga antecedentemente al riparto alle regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, non risulta necessario riadottare o comunque integrare il sopra indicato riparto per l’anno 2022.

Art. 101 comma 3-bis. La disposizione oggetto di modifica costituisce una parte del “pacchetto” di compensazioni effettuate in favore dell’Università degli studi di Trieste a seguito del trasferimento alla comunità slovena di uno dei suoi immobili principali, il c.d. “Narodni Dom”, operato dal comma



1 dello stesso art. 8. Tale “pacchetto” è costituito da una serie di misure, con risorse separate e specificamente appostate sia, in generale, per “interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali” (comma 2), sia, in particolare, per la rifunionalizzazione di uno specifico immobile, denominato “ex Ospedale militare” (comma 3). Gli interventi per la rifunionalizzazione di quest’ultimo hanno realizzato delle economie che si chiede di poter utilizzare per le finalità di cui al comma 2, e dunque coerentemente con la *ratio* complessiva dell’intervento normativo, ossia una compensazione per la cessione del Narodni Dom. La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri, limitandosi a consentire i residui di risorse già rese disponibili dalla disposizione interessata anche al fine di realizzare.

Articolo 134

1) **Comma 8-bis e ter.** Sotto il profilo finanziario, la proroga in esame reca un onere pari al limite di spesa previsto normativamente, pari a 60 milioni di euro per il 2023.

Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, il comma 8-ter dispone che si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

La disposizione di cui al numero 2) sostituisce il comma 10 dell’articolo 134. La disposizione agisce sull’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Sotto il profilo finanziario, la disposizione determina una rinuncia a maggior gettito, peraltro non quantificabile.

Art. 127-bis. La disposizione è finalizzata a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni; a tal fine dispone l’assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l’anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Viene altresì precisato che tale assegnazione è considerata nell’ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria.

Art. 138-bis. La proposta prevede, in primo luogo, che agli enti locali strutturalmente deficitari, che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di servizi essenziali, non si applichi la sanzione della decurtazione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. La proposta in esame prevede, altresì, di estendere per il triennio 2023-2025 la misura dell’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. La proposta, infine, differisce, rispettivamente, dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo, cui è subordinato l’erogazione del previsto contributo, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la prima verifica dell’attuazione dell’accordo medesimo. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 146-bis. L'emendamento propone di trasferire al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara i fondi necessari, stimati dal MIT in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di onorare le posizioni debitorie oramai definitivamente accertate e di consentire, di conseguenza, la conclusione della procedura di acquisizione dell'opera da parte del Ministero. Per le casse dello Stato e, in particolare, del Ministero si tratta di un intervento economico tutto sommato modesto per la sua entità e, pertanto, sostenibile, anche e soprattutto alla luce del predetto riconoscimento, da parte del MIT, della strategicità dell'Asse Attrezzato Chieti-Pescara, funzionale allo sviluppo di una vasta area di importanza fondamentale per il tessuto economico-produttivo della Regione Abruzzo.

L'onere pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

146-ter. La disposizione determina un onere pari a 850.000 per l'anno 2022, coperto mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 49, è
avuto esito

OK POSITIVO
17 DIC. 2022

NEGATIVO
Il Cassiere Generale dello Stato